Annuncio Sponsorizzato: se vuoi anche tu pubblicare un banner su questo sito... contattaci

Formazione novità

Pubblicità su CA.it

D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

poni un Quesito Gratis!

Home

# Chiedi un preventivo!



Contatti e Utilità

<< Art.117 ------ CODICE APPALTI - D.LGS.163-2006 (clicca qui e seleziona un articolo) ------ Art.119 >>

Consulenza novità

# Art. 118. Subappalto, attivit� che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

- 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pu� essere ceduto, a pena di nulliti¿½, salvo quanto previsto nell'articolo 116. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
- 2. La stazione appaltante iż½ tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonchiż½ le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonchiż½ lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, iż½ definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota iż½ riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo iż½ sottoposto alle seguenti condizioni:
  - 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altres� la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
  - 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
  - (comma cosïċ½ modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
- 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provveder� a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che iè ½ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquiditi 1/2 finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso puo' provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societii. 1/2, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonchiz ½ al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 ič½ disposizione da coordinare con l'art.13 co.2 a) e art.15 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011, come modificato dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013, il quale dispone che il secondo periodo ič½si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento fomiturei 2½. Il presente comma i 2½ stato successivamente modificato dall'art. 13, comma 10, lettera a del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, fa ulteriormente modificato il presente comma)
- 3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuiti 1/2 aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle societi 1/2, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. (comma introdotto dall'art. 13, comma 10, lettera b del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, ha ulteriormente modificato il presente comma)
- 3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubbliciti 2½ e trasparenza, e' in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari. (comma introdotto dall'art. 13, comma 10, lettera b del D.L. 145/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, ha ulteriormente modificato il presente comma)
- 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario ii lo sicurezza previsti dalla normativa vigente. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
- 5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchi¿½ i dati di cui al comma 2, n. 3).
- 6. L'affidatario � tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; iż ½, altresiż ½, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonchiż ½ copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolariti ½ contributiva in corso di validiti ½ relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - poi modificato dall'art.31 comma 2 del Decreto-Legge 69-2013 in vigore dal 22/06/2013 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)

- 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolaritic 1/2 contributiva ic 1/2 comprensivo della verifica della congruitic 1/2 della incidenza della mano dic 1/2 opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruitic 1/2, per i lavori ic 1/2 verificata dalla Cassa Edile in base allic 1/2 accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piic 1/2 rappresentative per lic 1/2 ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e cosic 1/2 sostituito dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
- 7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autoritic 1/2 competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario ic 1/2 tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ic 1/2 responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societi\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\) o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pui\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\) essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meti\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\). (si veda quanto disposto dalli\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\) arma 6 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
- 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu� formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societič½ anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonchi¿½ alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi¿½ alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
- 11. Ai fini del presente articolo il considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attiviti vo ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non pui va subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pui va vavalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). il va fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificiti 1/2, non si configurano come attiviti 1/2 affidate in subappalto:
  - a) l'affidamento di attivitii 1/2 specifiche a lavoratori autonomi;
  - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

(ndr articolo da coordinare con la disciplina di cui all'articolo 35, commi da 28 a 3 della a) del D.L. 223 del 04/07/2006, entrato in vigore il 4/07/2006, convertito con parziali modifiche dalla legge n. 248 del 04/08/2006, entrata in vigore il 12/08/2006)

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994 GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

## GIURISPRUDENZA: DICHIARAZIONE GENERICA DI SUBAPPALTO - CONSEGUENZE - TAR CAMPANIA NA (2009)

La genericitič½ della dichiarazione resa all�atto dell�offerta dalla ditta aggiudicataria sui lavori che intendeva subappaltare (�lavori riguardanti l�oggetto dell�appalto nell�ambito delle percentuali massime consentite dalla legge�), non � di per s� vizio che inficia la validit� e ammissibilit� dell�offerta, salvo che, dovendo l�impresa eseguire in proprio tali lavorazioni, venga in rilievo il diverso profilo del difetto in capo all�impresa stessa della qualificazione necessaria allo svolgimento di quei lavori.

#### GIURISPRUDENZA: SUBAPPALTO - DICHIARAZIONE ERRATA - CONSIGLIO DI STATO (2009)

Eventuali violazioni dei limiti del subappalto consentito possono valere nella successiva fase, ma la incompletezza delle indicazioni e dei documenti concernenti la identiti la qualificazione dei subappaltatori indicati in sede di offerta preclude la possibiliti di esercitare la facoliti la discussione del subappalto, ma non determina la esclusione delli la delli la procedura, ove non venga in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di questi la la subappalto ai lavori interessati dal subappalto (in tal senso, C. Stato, VI, 13.2.2004, n.557). Il superamento delle percentuali di subappalto non comporta li la la senso del concorrente, potendo al più la subappalto in caso di aggiudicazione (in tal senso, C. Stato, IV, 5.7.1999, n.1163).

# GIURISPRUDENZA: CONCESSIONE IN HOUSE E SUBAPPALTO - CONSIGLIO DI STATO (2009)

Non esiste nellīč½ordinamento e tanto meno īč½ desumibile dallīč½art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di subappalto, la regola che impone al concessionario in house di un servizio pubblico di svolgerlo interamente in proprio, con il corrispondente divieto di affidame, anche in parte, lo svolgimento a terzi (selezionati tramite gara). Non ricorre peraltro nella vicenda che occupa il Collegio a situazione che giustifica la restrittiva disciplina del subappalto, atteso che la ratio del citato art. 118 mira essenzialmente a scongiurare, per finalitič½ di tutela dell'ordine pubblico, līč½elusione della normativa sui requisiti di partecipazione alle gare. Anzi, siccome condivisibilmente osservato dal T.a.r., risulta vigente una regola, di segno esattamente opposto a quella invocata dalla societič½ appellante, che obbliga gli organismi di diritto pubblico (categoria nella quale rientra una societič½ che svolge in house providing) ad osservare, per i propri affidamenti ī½a valleīč½, i principi e le norme dellīč½evidenza pubblica (art. 3, commi 25 e 26, e 32 del D.Lgs. n. 163/2006). Siffatto principio si applica dunque anche alla Net, ferma restando l'esclusiva responsabilitīč½ della societič½ nei confronti degli enti titolari (quelli che su di essa esercitano ii ī½xontrollo analogorīč½) per la gestione del servizio direttamente affidatole. Dič½altronde, ī½½ la logica giuridica che conduce inevitabilmente a tale conclusione, dal momento che lī½½affidatario in house ī½½ unīč½emanazione di un soggetto pubblico (nella specie un comune) a sua volta tenuto al rispetto di quei principi e di quelle norme.

## NORMATIVA: REGIONE ABRUZZO - INTERVENTI URGENTI - NAZIONALE (2009)

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori

interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

#### GIURISPRUDENZA: DEFINIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI E DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO - TAR PIEMONTE TO (2009)

Sull�interpretazione della clausola del bando che fa riferimento allo svolgimento di servizi �analoghi�, il collegio richiama quanto gi� statuito da questo TAR circa la necessit� di non interpretare una previsione, ai fini della qualificazione, dello svolgimento di servizi ič½analoghiič½ come se si trattasse di ič½servizi identiciič½, poichič½ tale lettura non solo ignorerebbe il disposto normativo (relativo al ič½settore oggetto di garaïč½, concetto piïč½ ampio rispetto a quelle identiche) ma finirebbe per indurre una forte ed (relativo al l¿l/settore oggetto di garai¿½, concetto pii¿½ ampio rispetto a quelle identiche) ma finirebbe per indurre una ione ed indebita restrizione delle potenzialiti¿½ concorrenziali. Sul punto si veda TAR Piemonte sezione I n. 2568/2008: ¡¿½L'ammissibiliti¿½ della richiesta da parte delle stazioni appaltanti della prova di avvenuta realizzazione di servizi analoghi ha da sempre agitato il dibattito. Nel corso degli anni, si ¡¿½ passati da un quadro iniziale in cui le amministrazioni erano aduse a richiedere la prova di specifici e selettivi, troppo limitanti, requisiti di idoneiti¿½, ad una graduale riduzione della discrezionaliti¿½ ammissibile in siffatti ambiti, per poi approdare a conclusioni ragionevoli, legittimandosi la richiesta di servizi analoghi. Si të½ affermato dal Consiglio di Stato che "non të½ irragionevole la clausola del bando di gara d'appalto che per l'ammissione alla gara richieda un fatturato relativo a servizi analoghi ič½ irragionevole la clausola del bando di gara d'appalto che per l'ammissione alla gara richieda un fatturato relativo a servizi analoghi svolti nell'ambito di un triennio, il cui importo complessivo sia allmeno pari a quello dell'appalto, atteso che detta clausola contempera ragionevolmente l'esigenza della massima partecipazione con quella dello svolgimento del servizio da parte di un imprenditore in possesso della necessaria esperienza." (Consiglio Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2007, n. 292)� (in senso analogo TAR Piemonte sezione II n. 40/2008). La prima contestazione mossa da parte ricorrente si incentra appunto sulla non identitič½ tra i servizi svolti e documentati dallīč½aggiudicataria (assistenza ai disabili in comunitīč½ alloggio, e quindi al di fuori del contesto familiare di origine) e quelli oggetto di appalto (assistenza ai disabili da prestarsi presso le famiglie di appartenenza); considerato tuttavia che lo stesso legislatore non prescrive līč½identitīč½ dei servizi ai fini della qualificazione, la censura si appalesa infondata. In tema di divieto di subappalto sul punto ex pluribus: īč½dalla dichiarazione di un'impresa partecipante ad una gara d'appalto di avvalersi del subappalto, vietato dal bando di gara, non puič½ discendere l'esclusione della stessa dalla gara ove la medesima impresa possegga la qualificazione che le consentiva di poter eseguire autonomamente i lavori oggetto dell'appalto. Unica preclusione riconducibile alla formulazione di siffatta dichiarazione, contrastante con il divieto di subappalto contenuto nel bando, īč½ infatti costituita dall'impossibilitič½ dei fare ricorso ad esso ma, in nessun caso, dalla stessa dichiarazione puič½ derivare l'esclusione dalla gara.ī½½ Nella gara.ī½½ para dichiarazione del contratto in caso di violazione del divieto di subappalto, cosīć½ inequivocabilmente collocando la medesima tra le patologie afferenti līč½esecuzione del contratto e non tra le cause di esclusione dalla garaīč½.

#### NORMATIVA: TERREMOTO AQUILA - DEROGA AL CODICE APPALTI - PCM (2009)

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3753). (09A04182)

## GIURISPRUDENZA: DICHIARAZIONE SUBAPPALTO DI SEGNO NEGATIVO - TAR CALABRIA CZ (2009)

La clausola del bando che prevede la dichiarazione di subappalto a pena di esclusione sin dalla fase di presentazione della domanda di partecipazione e di ammissione alla gara � da intendersi in senso cautelativo per l�Amministrazione, perch� serve a fissare gli impegni tra le parti. Il bando al punto 12 recante la rubrica �Documentazione per la partecipazione alla gara� al n. 1 stabiliva che nellīž‰istanza di partecipazione īč‰le Ditte dovessero, altresīč‰ indicare: a) le lavorazioni che, ai sensi dellīč‰art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;ïč‰. Il successivo punto 12.9 stabiliva, altresīč‰ che 163/2006 s.m.i. intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo; il successivo punto 12.9 stabiliva, altresi la cui ai partecipazione, le dichiarazioni, le documentazioni e le attestazioni di cui ai punti 12.1; il la vuodono per una spedita verifica in sede di gara essere redatte preferibilmente secondo li la vorini coronologico di cui sopra predisposto, il la vuodo con avendo li la viante prodotto la cui mancanza era sanzionata con li la viante la viante se negativa, dichiarazione espressamente indicata tra quelle la cui mancanza era sanzionata con li la viante la viante prodotto la la ropassione del prodotto la la viante prodotta la la viante prodotta la la viante la

#### PRASSI: SUBCONTRATTI DI FORNITURA E POSA - REGIME AUTORIZZATORIO - AVCP (2008)

In tema di subcontratti, li¿½Autorit�, si � pronunciata, nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003 sostenendo che il comma 12 dell�articolo 18 della legge n. 55/1990, ora trasfuso nel comma 11 dell�articolo 118, riguardi i cosiddetti �contratti similari delli ½articolo 18 della legge n. 55/1990, ora trasfuso nel comma 11 delli ½articolo 118, riguardi i cosiddetti ½½contratti similari (cioi ½ quei sub-affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono li ½impiego di mano di ½½opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo), in relazione ai quali vengono stabilite le soglie economiche per considerarli equiparati ai subappalti di lavori ed assoggettarli i ½ conseguentemente i ½ ½ alla medesima disciplinai ½. Pertanto, li ½¼autoriti ½ ha ritenuto che i ½½devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine alli ½ventiti ½ percentuale delli ½importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto alli ½abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante i ¿V. Nella medesima determinazione li ¿½autoriti ½ ha anche precisato che per i subaffidamenti di importo inferiore al due per cento o ai 100.000 euro deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi o generali che regolano la materia e che spetta alla stazione appaltante il diritto-dovere di esercitare i poteri conferiti dalla legge, in relazione ad alcuni limiti nel ricorso ai subcontratti (tra cui quelli inerenti le forniture con posa in opera ed i noli a caldo). Nel caso di specie, la societi ½ ½ non ha dichiarato li ¼intenzione di subappaltare la posa in opera delle pellicole per vetri, pur non essendo in possesso delle caratteristiche tecniche previste dal capitolato speciale di ½/appalto. Appare pertanto non conforme alla disciplina di cui alli ½/articolo 118 la mancata dichiarazione da parte delli ½/importo contrattuale, sarebbe comunque soggetto ad un procedimento autorizzatorio. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo autorizzatorio. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla societ� A. di A. - Appalto di fornitura e messa in opera degli elementi di protezione per la messa in sicurezza delle scuole materne, elementari e medie � Comune di T.

#### GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008)

[A] Sullià½atto con il quale la stazione appaltante concede una proroga allià½appaltatore ai sensi dell'art. 26 del D.M. LL.PP. 145/2000 e sui diritti e le pretese comunque esercitabili da questià½ultimo. [B] Sulla necessitiའo meno da parte del collegio arbitrale di delibare in ordine allià½ammissibilitའe non manifesta infondatezza delle riserve giïའesaminate dal responsabile del procedimento in sede di accordo bonario. [C] Sul risarcimento del danno che compete allià½zimpresa qualora la stazione appaltante abbia introdotto un sistema di misure di prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, pi� stringente rispetto a quello previsto dalle vigenti disposizioni antimafia. [D] Sulle pretese delli¿½appaltatore in conseguenza di eccezionali precipitazioni atmosferiche. [E] Sul risarcimento dei danni che compete alli½½impresa qualora la stazione appaltante abbia erroneamente qualificato un subcontratto come subappalto anzichi½½ come mera fornitura con posa in opera

#### GIURISPRUDENZA: REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI ESSENZIALI - CONSIGLIO DI STATO (2008)

La normativa vigente prevede la presentazione sia di due idonee attestazioni di istituti bancari (cosiddetta capaciti¿½ finanziaria, idonea a dimostrare la possibiliti¿½ per liɛˈ¼aspirante aggiudicatario di poter usufruire di anticipazioni finanziarie) che una certa entitiɛ¼ di fatturato (cosiddetta capacitiɛ¼ economica, idonea invece a rappresentare la robustezza dell'iɛ¼impresa relativamente alle obbligazioni da assumere), per cui ïɛ¼ evidente che la presentazione di una sola attestazione bancaria determina, una carenza di requierite occanziale. requisito essenziale.

### GIURISPRUDENZA: SUBAPPALTO - INDICAZIONE NOMINATIVI SUBAPPALTATORI - TAR SICILIA PA (2007)

Fiè½, dunque, nel diritto vivente che la P.A. abbia la facoltiè½ di inserire nei bandi di gara clausole e prescrizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge o da altre fonti sopraordinate, ma tale potere incontra un limite di natura oggettiva, costituito dalliè½ambito iè½praeter legemiè½ entro cui integrare il bando ed un limite funzionale inerente al rispetto della ragionevolezza e delliè½interesse pubblico a non restringere arbitrariamente il confronto concorrenziale tra le imprese presenti sul mercato (se non altro perchiè½ il fine che ispira il procedimento di gara volto all'i¿½affidamento dei pubblici appalti ī¿½ proprio il massimo del confronto concorrenziale). Nel caso di specie, la clausola posta al punto 8 lett. r) stabilisce che la ditta partecipante deve indicare le ditte di cui intende avvalersi in caso di subappalto pena il diniego della relativa autorizzazione al subappalto o nolo e con la specificazione che i¿½Nell'ipotesi che sopravvengono cause che impediscano il subappalto con ciascuna delle ditte indicate, cii¿½ sari¿½ causa di risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non provveda in proprio senza avvalersi di alcun subappaltoi¿½. Il Collegio ritiene che tale clausola afferisce a materia puntualmente regolamentata dalla legge nazionale e regionale (possibiliti¿½ di subappaltare le opere previamente dichiarate, senza altre condizioni o limiti se non quelli quantitativi, o anche qualitativi in caso di opere c.d. superspecialistiche). Liù½istituto del subappalto ha trovato regolamentazione, per fini di ordine pubblico in materia di controlli antimafia, gii¿½ nelliù½art. 18 della Legge n. 55/1990 e successivamente in svariati interventi legislativi dalla L. n. 109/1994 alliù½sattuale D.Lgs. n. 163/2006, che nelličižart. 118 ne definisce ormai ličižintera fisionomia pubblicistica, specificando perfettamente quali conseguenze debbano e possano derivare (sul piano procedurale e sul piano sostanziale) dalla dichiarazione (o meno) delličižimpresa di volere avvalersi del subappalto. A fronte di ciičiž, illegittima si rivela la clausola di cui al punto 8, lett. r) laddove, discostandosi sostanzialmente dalla disciplina di legge, prevede che ličižimpresa partecipante ičiž tenuta ad indicare le ditte di cui intende avvalersi in caso di subappalto, pena il diniego della relativa autorizzazione al subappalto o nolo e con la ulteriore specificazione che �Nell'ipotesi che sopravvengono cause che impediscano il subappalto con ciascuna delle ditte indicate, ci� sar� causa di risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non provveda in proprio senza avvalersi di alcun subappalto�.

#### GIURISPRUDENZA: PUBBLICITi¿1/2 - SETTORI SPECIALI - TAR LAZIO RM (2007)

Il Collegio, muovendo dal primo motivo del ricorso principale, con il quale it ½ dedotta la violazione del principio di pubblicitit ½ delle sedute di gara, e dunque anche dei principi di trasparenza ed imparzialitit ½ dell'it ½zazione amministrativa, non ignora che, secondo un autorevole indirizzo giurisprudenziale, richiamato dalle parti resistenti, il principio di pubbliciti¿½ della gara deve ritenersi derogato nei

settori ex esclusi di cui al d.lgs. 17/3/1995, n. 158, ove lïà½appalto viene aggiudicato con metodi diversi dalla procedura aperta; ciïའin particolare nella considerazione che la relativa disciplina non solo non sancisce espressamente lïà½obbligo di pubblica apertura delle buste contenenti le offerte e la documentazione, ma esclude altresiż½ che, nel caso di procedure ristrette (quale la presente) e negoziate, si debba dare notizia della data, del luogo e dellïż½ora di apertura delle buste, secondo quanto si ricava dallïż½analisi comparativa delle schede A), B) e C) dellïż½Allegato XII dello stesso decreto legislativo, cui fa rinvio liż½art. 11, I comma. Secondo tale elaborazione giurisprudenziale, di cui importante momento riż½ la decisione del Cons. Stato, Sez. VI, 4/11/2002, n. 6004 (e poi anche la decisione del Cons. Stato, Sez. VI, 9/6/2005, n. 3030), il fondamento di razionalitiż½ di tale deroga al principio di pubblicitiż½ puiż½ essere rinvenuto nel fatto che si verte al cospetto di procedure caratterizzate da significativi margini di snellezza e di elasticitiż½, pu� essere rinvenuto nel fatto che si verte al cospetto di procedure caratterizzate da significativi margini di snellezza e di elasticitič½, tali da giustificare la sottrazione a regole formali operanti con riferimento a gare sottoposte ad un pi� intenso tasso di pubblicitič½ e di formalismo. Ci� premesso, non pu� il Collegio esimersi dal rilevare come, gi� nel quadro ordinamentale antecedente al d.lgs. n. 163/2006, tale opzione ermeneutica risultasse non priva di incertezze, anzitutto in ordine al suo fondamento giuridico, ed anche in considerazione della specificitič½ delle fattispecie in cui detto principio ha trovato applicazione. Ed invero una siffatta soluzione deve misurarsi con la consolidata affermazione secondo cui il principio di pubblicitič½ delle sedute di gara per la scelta del contraente � inderogabile per ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica della integritič½ dei plichi contenenti il documentazione amministrativa e li�offerta economica, e di apertura dei plichi stessi, mentre ci� non pu� ovviamente valere per la fase della valutazione tecnico - qualitativa delli²½offerta, la quale non pu� che essere effettuata in sede riservata, onde evitare influenze sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice. Ei¿½ evidente come in tale prospettiva il principio di pubblicitič½ delle sedute di gara diviene funzionale al rispetto delle esigenze di trasparenza ed imparzialitič½ che devono guidare ogni tipologia di attivitič½ amministrativa, in applicazione delli²½art. 97 della Costituzione. Il principio di pubblicitič½, costituente �principio generale delli²½attivitī²½ amministrativai½ ex art. 1 della legge generale sul procedimento (7/8/1990, n. 241, e s.m.i.), informa tutta la disciplina della c.d. evidenza pubblica, a principiare dalla fase preliminare alla indizione della gara (il riferimento ī½½ allīč½obbligo di pre - informazione di carattere programmatorio che consiste nella pubblicazione di un probabile calendario dei contratti da affidarsi, per pre - informazione di carattere programmatorio che consiste nella pubblicazione di un probabile calendario dei contratti da affidarsi, per ciascun esercizio finanziario), assumendo peraltro maggiore pregnanza sub specie di obbligo di pubblicazione del bando, costituente il livello minimo inderogabile di pubblicitič½. Nella vicenda in esame viene in rilievo il principio di pubblicitič½ che connota la fase di espletamento della gara, al fine di assicurare la massima trasparenza nellïč½attivitič½ strumentale allïč½aggiudicazione; al termine della gara, da ultimo, copre la fase della c.d. Tèl/spost - informazioneïè/s, con la funzione di rendere noto liè/sesito della stessa. Tale ordine di argomenti Tèl/s stato valorizzato da altra parte della giurisprudenza anche per le gare relative ai settori ex esclusi, proprio nelliè/sassunto che il principio di pubblicitiè/s discende in via diretta dai principi costituzionali di imparzialitiè/s e di buon andamento (in termini T.A.R. Liguria, Sez. II, 1/4/2004, n. 313). Piïè/s recentemente, Tèl/s stato riaffermato che la pubblicitiè/s delle sedute delle Commissioni di gara costituisce un principio generale della materia dei contratti pubblici (quanto meno con riguardo alla fase delliè/sapertura dei plichi contenenti la documentazione e liè/sofferta economica dei partecipanti, anche se non la fase di valutazione tecnica delle offerte) che deve trovare applicazione, in mancanza di una deroga espressa, anche nei settori speciali (cosi\(\chi^2\)\) T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 28/5/2007, n. 315, ma anche Cons. Stato, Sez. VI, 22/3/2007, n. 1369). Ad avviso del Collegio tale soluzione trova rafforzato fondamento nella nuova disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici (di cui al pii\(\chi^2\)\(\chi^2\) volte citato d.lgs. n. 163/06), il cui art. 2, al primo comma, enuclea anche quello di pubblicit\(\chi^2\)\(\chi^2\) i\(\chi^2\)con le modaliti\(\chi^2\)\(\chi^2\) indicate nel presente codicei\(\chi^2\). aggiungendo poi, al terzo comma, che �per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attivit� amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo altre attiviti. 2 amministrative in materia di contratti pubblici si espietano nei rispetto delle disposizioni sui procedimento amministrativo di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 ��. Per quanto qui rileva, deve sottolinearsi come li¿½art. 206, nel porre in luce la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria, fa riferimento, tra li¿½altro, alle norme di cui alla Parte I del codice (principi e disposizioni comuni), tra le quali �, appunto, inserito anche il predetto art. 2. Ci� consente di affermare che il principio di pubbliciti¿½, nelle sue varie manifestazioni, si applica anche ai settori speciali di rilevanza comunitaria, senza che a tale fine occorra una specifica previsione della lex specialis.

#### GIURISPRUDENZA: SUBAPPALTO E AVVALIMENTO - TAR LAZIO RM (2007)

Per poter ricorrere al subappalto � necessario che i ricorrenti lo dichiarino sede di offerta; qualora tale dichiarazione non venga eseguita, i ricorrenti si precludono la possibilitič½ e, quindi, si pongono nella impossibilitič½ di eseguire tutte le prestazioni contrattuali. La dichiarazione resa allič½atto di presentazione delliž½offerta in ordine allič¼affidamento a terzi di parte della prestazione contrattuale costituisce perci� un presupposto essenziale, non gi� per la partecipazione alla gara, ma per la successiva richiesta di autorizzazione; sicchič½ non aver dichiarato allič½atto della presentazione dellič½offerta di voler affidare parte del servizio in subappalto preclude lič½opportunitič½ di ricorrere successivamente al subappalto e, quindi, comporta lič½impossibilitič½ di rispettare il subappalto preclude liż ½opportunitiż ½ di ricorrere successivamente al subappalto e, quindi, comporta liż ½impossibilitiż ½ di rispettare il contratto non potendo eseguire il servizio e nemmeno farlo eseguire da terzi. Anche la giurisprudenza da tempo ha riconosciuto la necessitiż ½, nei pubblici appalti, di una suddivisione qualitativa del lavoro, mediante, per liż ½appunto, lo strumento del subappalto purchiż ½ dichiarato in sede di gara. Nel caso di specie le ricorrenti non erano in possesso dell'iż ½autorizzazione ai fini della stipula del contratto niż ½ si erano riservate, alliż ½atto della presentazione delliż ½offerta, di subappaltare una parte delle prestazioni, e quindi non si trovavano nelle condizioni di poterle eseguire. Non era nemmeno possibile ritenere che la ricorrente fosse ricorsa alliż ½istituto dell'iż ½avavalimento, poichiż ½ esso supplisce alla carenza di requisiti di idoneitiż ½, dando la possibilitiż ½ al concorrente - che faccia espressa dichiarazione in tal senso in sede di gara - di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai fini della partecipazione alla procedura. Nella specie non si trattava di carenza di un requisito per la partecipazione alla gara. Liż ½avavalimento iż ½ ammesso tuttavia nel rispetto delliż ½obbligo di presentazione di una nutrita documentazione, che, nella specie, non era stata prodotta.

# GIURISPRUDENZA: CAUSE DI ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO - TAR SARDEGNA (2007)

Qualora la ditta partecipante non possegga la qualificazione richiesta dal bando di gara in relazione a determinate opere, la impossibiliti d'u di utilizzare il subappalto per tali opere comporta la mancanza di un requisito soggettivo necessario, con conseguente esclusione dalla gara. Nel caso di specie, la mancanza di qualificazione in capo alla ditta per le opere di categoria OG11 poteva essere superata da una dichiarazione di voler subappaltare a terzi tali opere in base all'articolo 118 del DL.gs. 12 aprile 2006, numero 163, indicando alliù l'abatto delliù l'offerta iù la viri la vori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo". Perciiù la ditta non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare tutti i la vori che la legge consente ma avrebbe dovuto specificare in modo analitico e puntuale a quali lavori intendesse riferirsi. Peraltro il Collegio rileva che la corretta dichiarazione resa all'atto della presentazione dell'offerta in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto non costituisce di per siù la un requisito essenziale per la partecipazione alla gara in quanto essa iù la solitamente finalizzata a consentire alla ditta partecipante di subappaltare certe opere o servizi puntualmente indicati: in mancanza di solitamente finalizzata a consentire alla ditta partecipante di subappaltare certe opere o servizi puntualmente indicati; in mancanza di tale corretta dichiarazione la conseguenza immediata consiste nella impossibilitič½ per la ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere

#### GIURISPRUDENZA: CONSULENTE ESTERNO - CONSIGLIO DI STATO (2007)

Non pu� essere condivisa la tesi secondo cui il rapporto tra l�impresa che concorre alla gara ed un geologo debba necessariamente Non puič½ essere condivisa la tesi secondo cui il rapporto tra lič½impresa che concorre alla gara ed un geologo debba necessariamente essere o di lavoro subordinato o di associazione in a.t.i., configurandosi altrimenti una ipotesi di subappalto. Infatti, il rapporto tra lič½impresa e il professionista iscritto allič½albo come consulente esterno contrattualmente impegnato, non puič½ essere inquadrato di per sič½ nellič½ambito del contratto di appalto (e perciič½ di subappalto), in assenza di specifici elementi, idonei a dimostrare gli elementi tipici di tale istituto (lič½organizzazione dei mezzi, lič½assunzione del rischio, lo scopo del compimento di unič½opera o di un servizio), essendo invece configurabile un contratto dič½opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Peraltro, il sopravvenuto art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ha espressamente escluso il subappalto per ič½lič½affidamento di attivitič½ specifiche a lavoratori autonomiič½.

#### PRASSI: SUBAPPALTO E LEGGI STATALI - AVCP (2007)

ASSI: SUBAPPALIO E LEGGI SIATALI - AVCP (2007)

La disciplina del subappalto, per i profili di connessione con le materie delli\(\frac{1}{2}\)/2ordine pubblico e della sicurezza, nonchi\(\frac{1}{2}\)/2 della concorrenza, i\(\frac{1}{2}\)/2 di competenza legislativa esclusiva dello Stato; La normativa regionale in materia di appalti pubblici emanata prima delli\(\frac{1}{2}\)/2 entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006, i\(\frac{1}{2}\)/2 da considerarsi, per la successione delle leggi nel tempo, implicitamente abrogata; Ei\(\frac{1}{2}\)/2 conforme li\(\frac{1}{2}\)/2 esclusione dalla gara di che trattasi, delli\(\frac{1}{2}\)/2 impresa che ha presentato la dichiarazione relativa al subappalto in contrasto con quanto indicato allii\(\frac{1}{2}\)/2 vart. 5 punto b.6), del disciplinare di gara (il disciplinare di gara conteneva a quanto consentito dalli\(\frac{1}{2}\)/2 varticolo (att. 5 punto b.6), in caso di indicazione di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalli\(\frac{1}{2}\)/2 varticolo 118 del d. Lgs. n. 163/2006). Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla T. s.r.l. i\(\frac{1}{2}\)/2 lavori di ristrutturazione di padiglioni della scuola elementare Dante Alighieri. 3i\(\frac{1}{2}\)/2 stralcio. S.A.: Comune di C.

# PRASSI: SUBAPPALTO - CATEGORIE PREVALENTI E SCORPORABILI - AVCP (2007)

Ai sensi dell�articolo 118 del d. Lgs. n.163/2006 i concorrenti, all�atto dell�offerta, devono indicare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile non puïči/z essere superiore al 30 per cento, mentre per le opere ad alta specializzazione di cui alliĉi/sarticolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999 (quale liĉi/soG12), in mancanza di specifica qualificazione, laddove non ricorra liĉi/zipotesi del divieto di subappalto ex articolo 37, comma 11 del d. Lgs. n. 163/2006, si deve subappaltare liĉi/sintera categoria. OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di F. iĉi/z lavori di consolidamento del dissesto interacelegicia in capitici in la categoria. idrogeologico in Localit� L. � F.della V.

### PRASSI: SUBAPPALTO E CLAUSOLE DI GRADIMENTO - AVCP (2007)

La circostanza che i concorrenti classificati entro i primi posti abbiano offerto lo stesso ribasso per quasi tutti i lotti in gara pu� configurare un sintomo della possibile esistenza di accordi o della riconducibiliti¿½ delle offerte ad un centro decisionale sostanzialmente unitario. Difatti, sebbene non possa ritenersi del tutto contrario a logiche di mercato il fatto che le imprese concorrenti offrano per le stesse lavorazioni di manutenzione stradale gli stessi prezzi, prescindendo dalla localizzazione fisica degli interventi (visto che si tratta di lavori insistenti tutti sul medesimo territorio provinciale, entro il quale le condizioni economiche per li¿½approvvigionamento dei fattori produttivi da parte delle imprese possono subire limitate variazioni), tuttavia non sembra potersi attribuire a mera casualitič½ il fatto che le imprese che hanno offerto i ribassi maggiori abbiano applicato tutte la medesima strategia di gara. Eli½ versimile che le gare di annato ner lavori di manutenzione articolate in molti lotti di aggiudicazione, si prestina di gara. Eič½ verosimile che le gare di appalto per lavori di manutenzione, articolate in molti lotti di aggiudicazione, si prestino particolarmente ad accordi spartitori, poichïč½ accrescono le opportunitïč½ per le imprese componenti la cordata di aggiudicarsi molti lotti con il minor impegno, grazie alla possibilitïč½ di ripetere le stesse offerte per tutti i lotti di aggiudicazione e alla semplicitïč½ e

ripetitivitič½ delle lavorazioni da considerare nellič½offerta. Come segnalato nella determinazione n. 14/2003 dellič½Autoritič½, la prassi per cui le imprese aggiudicatarie subappaltano i lavori ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara puič½ delineare una eventuale violazione del principio della libertič½ di organizzazione di impresa e del libero e concorrenziale mercato. Difatti, in tale contesto, la probabilitič½ che si producano effetti distorsivi sulla regolaritič½ della procedura di affidamento, alterando la competizione, contesto, la probabilità va che si producano effetti distorsivi sulla regolantic va della procedura di affidamento, alterando la competizione, rappresenta un alto fattore di rischio, cui lià vamministrazione non puïà va esporsi se non con grave pregiudizio dellià vaerario. Considerato che la richiamata prassi non ïò va vietata dalla vigente normativa, lià vautorità va ha suggerito (nella citata determinazione) liò vadozione nei bandi di gara di ïò vaclausole di gradimento la va attraverso le quali porre lià vastacolo per lià vaimpresa aggiudicataria di subappaltare i lavori ad imprese che abbiano partecipato alla medesima gara. Costituisce uniò vanomalia il fatto che in molti casi līċ½importo complessivo dei vari subcontratti equivale pressappoco allïċ½importo del contratto principale, il che evidenzia un integrale iż½trasferimentoi¿½ della commessa sulle imprese presuntivamente in accordo con le aggiudicatarie, restando a queste ultime solo un introito marginale, nell�ordine del 10-15% del contratto, a compensazione del ruolo di �testa di legno� svolto. Rileva, sotto questo profilo, da un lato, il divieto della cessione anche di fatto del contratto di appalto (art. 18, comma 2, della legge n. 55/90, oggi art. 118, comma 1, del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006), nonchīč½ līč½obbligo per līč½appaltatore di comunicare alla art. 118, comma 1, der Codice del Collidati di Cui al D.Lys. II. 105/2000), inoliditati di Cui al D.Lys. II. 105/2000, inolidi esperire un unico procedimento di gara per affidare contemporaneamente molteplici e distinti appalti che hanno in comune soltanto la medesima tipologia esecutiva. Rispetto all'i¿½ammissibilitič½ di tale prassi risulta un precedente normativo nell'i¿½art. 15 della (abrogata) legge n. 741/81 sulle cd. �tomate di gare�, che, a ben vedere, si riferisce a pi� gare da svolgersi contemporaneamente, piuttosto che ad unič½unica gara con pi� affidamenti (come nel caso in esame). Nell'ič¼attuale ordinamento degli appalti pubblici non vi � un espresso divieto alla celebrazione di un unico procedimento concorsuale per li¿½affidamento di pi� appalti distinti, ma legati dalla medesima tipologia esecutiva (ad es., manutenzione stradale), nonostante il legislatore non abbia pi� riprodotto il similare istituto delle �tomate di gare�. A questo riguardo si pu� osservare come per l�affidamento di pi appalti tra loro similari l�sodiema disciplina prevede idonei strumenti, tra cui il contratto aperto di manutenzione ex art. 154 del n.D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., l�accordo quadro (peraltro sospeso, per i lavori, sino allič½l²i½ febbraio 2007), nonchi²½ il ricorso alla procedura ristretta semplificata. Si pu�, in sintesi, ritenere che le tomate di gare possono essere utilizzate solo in via del tutto residuale, nei casi in cui la stazione appaltante motivi nella determina a contrarre che il ricorso ad altre strategie di affidamento risulti particolarmente onegone engente. Inoltre nel relativo hando, in via di principio, non si nuï¾ impedire che ciascuro. risulti particolarmente oneroso e non conveniente. Inoltre nel relativo bando, in via di principio, non si puïc'½ impedire che ciascun operatore concorrente possa rimanere aggiudicatario dei singoli appalti, pena la compressione della stessa libertïc'½ imprenditoriale, con la conseguenza che i requisiti per la qualificazione dovranno corrispondere alla sommatoria degli interventi previsti nell'ièl⁄zunico procedimento di gara; ciïèl⁄z presuppone che all'ièl⁄zinterno dell'ièl⁄zunico procedimento concorsuale la stazione appaltante debba limitarsi ad indicare un ragionevole e circoscritto numero di appalti, compatibilmente con il rispetto dei limiti prima indicati.

# GIURISPRUDENZA: SUBAPPALTO - INDICAZIONE IN SEDE DI OFFERTA DEI NOMINATIVI DEI SUBAPPALTATORI - CONSIGLIO DI STATO

L'i¿½errore di fondo che accomuna i due motivi di doglianza nel caso in esame � rappresentato dalla riconduzione alla categoria generale del subappalto di una fattispecie del tutto peculiare e ad essa sostanzialmente estranea, quale quella relativa allici/sabilitazione alla realizzazione e messa in opera degli impianti tecnologici di cui alla legge n. 46/1990: un settore, questo, umana in ambienti domestici o in comunitič½ organizzate quale, nella specie, unič½istituzione scolastica. Ne deriva che, anche a prescindere da una puntuale verifica circa la rispondenza della previsione di cui trattasi ad una specifica e cogente disposizione legislativa, non puič½ comunque ritenersi illegittima, irrazionale od ingiusta una clausola di lex specialis che risulti ispirata, come quella legislativa, non puiz½ comunque ritenersi illegittima, irrazionale od ingiusta una clausola di lex specialis che risulti ispirata, come quella in esame, alla rigorosa esigenza di assicurare che la fornitura e messa in opera degli impianti di ascensore di una scuola siano affidate con certezza a ditte qualificate e munite della specifica abilitazione di cui alla legge n. 46/1990. Donde, altresi¿½, la logiciti¿½ e congruenza della prescrizione del bando di gara in ordine alli¿½sobbligo tassativo per le imprese partecipanti di attestare espressamente di essere in possesso del requisito abilitante, ovvero in alternativa di indicare preventivamente e nominativamente le imprese abilitate a cui si intende affidare li¿½sescuzione della porzione di appalto di cui trattasi. Discendono altresi¿½ dalle considerazioni che precedono: a) da un lato, li¿½irrilevanza del rapporto percentuale concretamente esistente tra fornitura e prestazione di¿½opera, non essendo in discussione la qualificabiliti¿½ o meno della prestazione in termini di appalto (e subappalto) di lavori ma esclusivamente la riconducibiliti. Vi della stessa (nella specie incontestata ed incontestabile) alli¿¼ambito di applica cionalizazione. lavori, ma esclusivamente la riconducibilitià della stessa (nella specie incontestata ed incontestabile) all'à visambito di applicazione della speciale disciplina di cui alla legge n. 46/1990; b) dall'à vialtro, l'à vinapplicabilità via alla fattispecie de qua della disciplina generale in materia di subappalto di cui allià visatt. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, laddove la stessa non richiede la previa individuazione nominativa dei subappaltatori ai fini dell'à viammissione alle gare, ma soltanto la generica enunciazione della volontià via di affidare in subappalto la realizzazione di parte delle opere messe in gara.

## GIURISPRUDENZA: SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO - CONSEGUENZE - TRIBUNALE NAPOLI (2005)

Nel caso di specie, gli attori hanno svolto i lavori con propri mezzi e propri dipendenti, formendo anche parte dei materiali occorrenti. ič½ rimasto chiarito che il nolo cosiddetto a freddo dei mezzi degli attori e liù ½assunzione dei dipendenti erano solo fittizi ed avevano lo scopo di simulare rapporti conformi alla legge e non fare emergere quelli dissimulati vietati. I contratti di subappalto in discorso sono, pertanto, affetti da nullitiù ½ insanabile, come, del resto, rilevato da tutte le parti in causa, compresi gli attori, i quali periò ½ pongono i subappalti a base delle esaminande azioni di adempimento avanzate in via subordinata. A tal proposito liò ½art. 21 della legge n. 646 subappalti a base delle esaminande azioni di adempimento avanzate in via subordinata. A tal proposito liù ½art. 21 della legge n. 646 del 1982 esclude la possibilitiù ½ di subappalto di opere pubbliche senza liù ½autorizzazione della pubblica amministrazione appaltante. La norma in esame vieta alliù ½appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo liù ½esecuzione delle opere stesse, o di una loro parte, senza liù ½autorizzazione delliù ½iù ½competente iù ½, prevedendo, a carico del subcommittente e del subappaltatore, le sanzioni penali delliù ½arresto e delliù ½ammenda. Lo scopo iù ½ quello di assicurare il controllo anteriore alla stipulazione del subappalto delliù ½didentitiù ½ dei soggetti che si interpongono nelliù ½esecuzione dei lavori pubblici nonchiù ½ sulla destinazione del denaro pubblico, al fine di evitare manovre speculative di accaparramento degli appalti. La dottrina non ha mancato di rilevare che, avendo il legislatore accomunato nella sanzione penale sia il subcommittente che il subappaltatore, ed essendo la fattispecie penale integrata dalla stessa conclusione del contratto di subappalto, ci si trova di fronte ad una fattispecie di cosiddetto reato-contratto, in cui iù ½ la stessa conclusione del contratto a subire il giudizio di riprovevolezza (nella forma più ½ intensa, quella penale) delliù ½cordinamento, e nel quale iù ½ di conseguenza innegabile la contrarietiù ½ delliù ½accordo ad una norma cosidetto reato-contratto, in cui 16½ la stessa conclusione dei contratto a subire il giudizio di riprovevolezza (nella forma pilc½; intensa, quella penale) dellič½sociniamento, e nel quale � di conseguenza innegabile la contraretič½ dellič½socordo ad una norma imperativa, e quindi la nullitič½, ex art. 1418 comma 1 c.c., del medesimo. Trattasi della cosiddetta nullitič½ virtuale, tipica dei contratti contrari a norme imperative. Dalla nullitič½ dei contratti in esame discende lič½infondatezza delle domande subordinate degli attori, non avendo gli stessi titolo alcuno per pretendere il pagamento di corrispettivi, per i quali mancano delle valide cause giustificative sul piano sinallagmatico. Ed invero, la Suprema Corte con la sentenza n. 11131 del 16 luglio 2003, in conseguenza della nullitič½ del contratto di subappalto, ha negato allič½sappaltatore la possibilitič½ di richiedere alla pubblica amministrazione committente il compenso per i lavori che erano stati affidati in subappalto, osservando che diversamente opinando si vanificherebbero le esigenze alla cui tutela � stata preposta la nullit� in esame.

## GIURISPRUDENZA: SUBAPPALTO - INDICAZIONE NOMINATIVI DITTE SUBAPPALTATRICI - TAR SICILIA CT (2005)

Dal succinto esame del sistema vigente ïè½ agevole concludere come nello stesso non si rinvenga una disposizione normativa che Dal succinto esame del sistema vigente Tè 2½ agevole concludere come nello stesso non si rinvenga una disposizione normativa che radichi la facolti 2½ per le PP.AA. appaltanti di imporre, ai fini della partecipazione a gare di 2½appalto, la esternazione dei nominativi dei soggetti che svolgeranno determinate funzioni. Cii 2½ posto, il criterio da seguire al fine di decidere se eventuali adempimenti aggiuntivi rispetto le disposizioni normative siano o meno legittimi impone di verificare se gli stessi siano coerenti con gli obblighi comunitari e con i principi generali in materia di gare. Ebbene, sotto il primo profilo deve affermarsi che le procedure di scelta del contraente sono soggette ai limiti imposti dal Trattato in materia di libera prestazione di servizi, non discriminazione, paritici 2½ di trattamento, trasparenza. Ma a non diverse conclusioni si perviene dalli 2½esame della legislazione interna, dalla quale si ricava che in linea di principio adempimenti e cause di esclusione da gare non possono essere introdotti o estesi al di li 12½ delle espresse previsioni di legge. Pertanto, se la tipizzazione procedimentale prevista dal D.L. 490/94 in materia di certificazioni antimafia non impedisce alli 2½amministrazione, in presenza di situazioni particolari, anche a livello territoriale, di adottare opportune misure volte a contrastare i fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso nelli 2½apparato amministrativo, occorre peri 2½ valutare se tali misure siano coerenti con i principi generali ricavabili dal sistema in materia di partecipazione a gare, in testa a tutti i principi di derivazione comunitaria, e poi quelli evincibili dalla legislazione interna. In tale ottica, utile strumento interpretativo Ti 2½ costituito dalla circostanza che li 2½art.18 L.55/1990 non contempla pii 2½ li 2½obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di gara. Si coglie quindi che l�art.18 L.55/1990 non contempla pi� l�obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di gara. Si coglie quindi l�attenzione del Legislatore allo snellimento delle procedure di gara, alla maggiore possibile partecipazione al fine di ampliare il confronto concorrenziale, alla eliminazione di possibili intralci e sbarramenti a discapito di certe tipologie di imprese, come le aziende di dimensioni medio-piccole. Poste le superiori premesse, la contestata clausola, volta ad imporre alle concorrenti di indicare giïc½ in sede di gara i nominativi dei soggetti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno il servizio di vigilanza, ïc½ tale da condizionare e discriminare la partecipazione alle gare delle concorrenti. Avuto riguardo allo specifico caso dellici/zimpresa che intenda provvedere alla discriminare la partecipazione alle gare delle concorrenti. Avuto riguardo allo specifico caso delli Viimpresa che intenda provvedere alla vigilanza mediante proprio personale, liù Viimposizione della indicazione preventiva delle generalitiù Va dei dipendenti appare irrazionale, sol che si consideri che ogni impresa partecipa contemporaneamente a numerose gare in differenti localitiù Va, sconosce se e quante di tali gare le verranno aggiudicate, se e quante unitiù Va di personale si renderiù Va conseguentemente necessario assumere, risultando estremamente improbabile che uniù Viimpresa disponga di un numero di dipendenti sufficiente da poter coprire, figurativamente, preventivamente ed in astratto, i vari ipotetici cantieri oggetto delle molteplici gare alle quali sia interessata a partecipare. Risulta evidente che la prescrizione iù Va tale da favorire di fatto le grosse imprese, che per la loro struttura potranno facilmente indicare piiù Va nominativi, in relazione a ciascuna gara, a discapito delle piccole aziende, con effetti distorsivi della concorrenza. Deve quindi concludersi per la illegittimiti Va della clausola del bando della gara in questione, con la conseguente fondatezza del ricorso per motivi aggiunti. Liù Vaunico atto lesivo per la ricorrente iù Va costituito dal bando di gara, nella parte in cui viene introdotto un obbligo per le imprese non compatibile con gli obblighi comunitari in tema di concorrenza e con la vigente legislazione in materia di gare diù Vappalto.

## GIURISPRUDENZA: NATURA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO - TAR LAZIO (2003)

Il contratto di subappalto � un contratto non autonomo, esistente e possibile solo se collegato con un contratto di appalto, per cui appare corretta la dichiarazione effettuata in sede di gara da parte di una concorrente di non voler stipulare contratti di subappalto,

dopo la stipulazione del contratto di appalto, in quanto avvalendosi della propria organizzazione giiù ½ in essere merciù ½ la rete dei concessionari non sarebbe intervenuta alcuniù ½altra contrattazione. Del resto, ïù ½ errato considerare il rapporto esistente fra la suddetta concorrente e la sua rete di concessionari come un fatto irrilevante sulliù ½organizzazione delliù ½aggiudicataria, per cui, una volta intervenuta lič ½aggjudicazione, occorrerebbe stipulare con i propri concessionari un contratto di subappalto.

QUESITO del 09/04/09 - Subappalto - Pagamenti: In merito alli¿½art. 118 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, che in riferimento alli¿½obbligo degli affidatari di contratti pubblici di trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate, recita: �qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatarii è 1/2, si chiede di conoscere se la stazione appaltante i è 1/2 in occasione del primo stato di avanzamento utile i è 1/2 legittimata a sospendere: 1- Il pagamento dellič½intero importo del SAL, anche se eccedente lič½importo del subappalto autorizzato; 2- Il pagamento dellič½importo totale del subappalto autorizzato, liquidando pertanto allič½impresa eventuali importi maturati nel SAL in questione eccedenti lič½importo totale del subappalto autorizzato 3- Il pagamento dell'¿½:importo del contratto di subappalto, limitatamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore e contabilizzate nel SAL precedente. In tal caso, si chiede di conoscere li¿½:esatta metodologia di quantificazione di tale

RISPOSTA del 21/10/09: Si ritiene che una corretta interpretazione della norma citata, ossia l'il-lart. 118, comma 3 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., debba portare la amministrazione, nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate attestanti l'il-lavavvenuto pagamento dei subappaltatori a sospendere nei confronti dellii-larta la corresponsione del prezzo di appalto limitatamente al debito da questi maturato nei confronti dei subappaltatori (ipotesi n. 3 del quesito). Nonostante, infatti, la norma paia legittimare la sospensione dellii-larine successivo pagamento, deve essere tenuto in considerazione che tra appaltatore e sub appaltatore vi il-largamenti tra di essi potrebbero derivare da ragioni contrattuali, quali lii-largamento del sub appaltatore o componenzioni e altro. Portanto deno avor socreso il pagamento del l'il pagamento del l'il-largamento del sub appaltatore o componenzioni e altro. Portanto deno avor socreso il pagamento del l'il-largamento del subappaltatore o componenzioni e altro. Portanto deno avor socreso il pagamento del l'il-largamento del subappaltatore o componenzioni e altro. Portanto deno avor socreso il pagamento del l'il-largamento del subappaltatore o componenzioni e altro. Portanto deno avor socreso il pagamento del l'il-largamento del subappaltatore o componenzioni e altro. Portanto deno avor socreso il pagamento del l'il-largamento del subappaltatore o componenzioni e altro. Portanto deno e componenzioni e altro. Portanto deno e componenzioni e altro. compensazioni o altro. Pertanto, dopo aver sospeso il pagamento, si ritiene che liù vamministrazione sia tenuta a richiedere spiegazioni alliù vappaltatore e, se del caso, a liberare liù vaintera somma o parte di essa. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 08/06/09 - Subappalto - Abilitazione L. 46/90: Appalto di opera pubblica: ič½ 1.088.240,59. OG1 cat. prevalente: ič½ 750.372,35 OS28: ič½ 200.740,07 (scorporabile non subappaltabile) OS30: ič½ 137.128,17 (scorporabile e subappaltabile). Ditta aggiudicataria: impresa singola in possesso di qualificazione per tutte le categorie e classifiche richieste. In fase esecutiva, richiede autorizzazione al subappalto, nei limiti del 30% di ciascuna categoria, di tutte e tre le categorie (0G1/0528/0S30). ič½ possibile autorizzare tale richiesta ed in particolare il subappalto della quota parte relativa alla cat.0S28 che ïč½ "scorporabile e non subappaltabile"? Inoltre, nell'ipotesi di subappalto della quota parte relativa alle opere impiantistiche di cui alle cat. OS28 ed OS30 chi deve rilasciare e/o sottoscrivere

nell'ipotesi di subappalto della quota parte relativa alle opere impiantistiche di cui alle cat. OS28 ed OS30 chi deve rilasciare e/o sottoscrivere la certificazione ex L.46/90? (l'Appaltatore o il subappaltatore?).

RISPOSTA del 21/10/09: In risposta al primo quesito, � necessario specificare che, ove il bando sia stato pubblicato in data anteriore rispetto alli¿½entrata in vigore del d.lgs. 152/08, la risposta non potrebbe che essere negativa, in forza delle norme in materia di subappalto vigenti a quel tempo. Al contrario, ove il bando sia stato pubblicato successivamente rispetto alli¿½entrata in vigore del citato provvedimento normativo, il subappalto descritto nel quesito potrebbe essere autorizzato entro il 30% delli¿½eimporto della categoria in questione e con i limiti di cui alli¿½art. 37, comma 11 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Si rammenta che il ricorso al subappalto pu� essere autorizzato solo nel caso in cui li¿¼appaltatore abbia dichiarato, in sede di gara, li¿¼intenzione di avvalersi di tale strumento. Se tale dichiarazione sia mancata, poichi¿½ li¿½appaltatore, in base agli elementi forniti, � qualificato per la lavorazione di cui trattasi, lo stesso dovrebbe eseguire le relative opere in proprio. Quanto al secondo quesito, si specifica che la certificazione ex l. 46/90 deve essere rilasciata dalli¿½esecutore. Pertanto, nel caso in cui le opere in questione siano state eseguire interamente dal subappaltatore, la certificazione dovrebbe provenire da tale soggetto. Se le opere in questione sono state eseguire in parte dalli¿½appaltatore ed in parte dal subappaltatore, si rende necessaria una certificazione congiunta per le parti di rispettiva competenza. (fonte: Ministero Infrastruture)

QUESITO del 09/04/09 - ATI - Subappalto: Abbiamo affidato li¿½sesecuzione di alcuni lavori ad un Raggruppamento temporaneo di imprese. Si chiede se in caso di subappalto la richiesta del rilascio autorizzazione debba essere formulata dalla capogruppo o anche dalla mandante. E,

Si chiede se in caso di subappalto la richiesta del rilascio autorizzazione debba essere formulata dalla capogruppo o anche dalla mandante. E, di conseguenza, se il contratto di subappalto possa essere sottoscritto anche tra la mandante ed il subappaltatore o esclusivamente tra capogruppo e subappaltatore. Si chiede, cortesemente, un sollecito riscontro avendo questo ente gi� depositato agli atti un�istanza di autorizzazione al subappalto.

RISPOSTA del 21/10/09: La risposta al quesito posto si rinviene nel disposto dell'i¿½art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006, il quale costituisce specifica applicazione del contratto di mandato con rappresentanza. Nella fattispecie, in base alla succitata norma del codice dei contratti �al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto�½ Ne segue che la richiesta di autorizzazione al subappalto, quale atto �dipendente dall'i¿½appalto� deve essere presentata dal mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo. Parimenti, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 21 novembre 2007, n. 5906, essendo li¿½associazione temporanea a stipulare il contratto e non le imprese cha la costituiscono, il rapporto si costituisce in capo all'i¿½associazione temporanea medesima, nella persona del mandatario (quale rappresentante del raggruppamento). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 27/01/09 - Subappalto - : sembra pacífico che, per il subappalto nell'ambito delle categorie indicate nel bando come scorporate, il subappaltatore debba sempre possedere la qualificazione soa, in quanto il riferimento va all'importo totale dei lavori e non a quello della singola categoria scoporata. ma non ci � chiaro se ci� valga anche per la categoria prevalente. perci� si formula il seguente quesito. situazione : appalto di importo superiore a 150.000, in cui la categoria prevalente ha importo superiore a 150.000 euro. 1) il subappaltatore che deve eseguire lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, nell'ambito della categoria prevalente, deve possedere la SOA per la categoria prevalente o � sufficiente che possieda la qualificazione ex art. 28 dpr 554/1999 per potere eseguire detti lavori? 2) e se la categoria prevalente fosse una os 7?

RISPOSTA del 21/10/09: In risposta al primo quesito: il subappaltatore che esegue lavori per un importo inferiore a 150.000 euro nelliù ½ambito della categoria prevalente deve essere qualificato in base alliù ½art. 28 del dpr 34/00. Quanto al secondo quesito posto, ove la categoria prevalente fosse una OS7, la situazione non muterebbe: il subappaltatore che eseguisse lavori in detta categoria per un importo inferiore a 150.000 euro si qualificherebbe in base ai requisiti richiesti dal citato art. 28 dpr 34/00. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 22/05/09 - Subappalto -: Buongiorno, per appalti di lavoro inferiori a 150000 ïč½ come funziona il subappalto? esempio: importo lavori stradali: 100000ïč½ di cui 17000ïč½ di segnaletica e 17000 ïč½ di barriere stradali. L'impresa vorrebbe subappaltare per 34000 ïč½. SOLUZIONE 1: l'impresa puïč½ subappaltare solo il 30% dell'importo contrattuale complessivo (essendo i lavori inferiori a 150000ïč½ non vi ïč½ una suddivisione in categorie di lavoro) SOLUZIONE 2: considero il lavoro cosïć½ composto: 66000ïč½ come categoria prevalente OG3: 340000ïč½ come categorie OS12 e OS 10 a qualificazione non obbligatoria e subappaltabili al 100% Ouale delle due ïč½, piïč½, corretta? OG3; 34000� come categorie OS12 e OS 10 a qualificazione non obbligatoria e subappaltabili al 100% Quale delle due � pi� corretta? Dipende da cosa ha individuato il Progettista nel capitolato speciale d'appalto come categorie generali o specializzate? La seconda soluzione pur comportando una quota subappaltabile superiore al 30% dei lavori si avvicina maggiormente allo stato di fatto in quanto tendenzialmente le imprese aggiudicatarie tendono ad affidare alle imprese specializzate alcune lavorazioni (es: segnaletica e barriere stradali) ringrazio anticipatamente per il vostro servizio

RISPOSTA del 21/10/09: r rispondere al quesito � necessario riferirsi alle indicazioni del progettista: nel caso in cui lo stesso avesse qualificato le lavorazioni in questione come categorie scorporabili, in applicazione delli¿½art. 118, comma 2 d.lgs 163/06 ss.mm.ii. risulterebbe subappaltabile il 30% della categoria prevalente ed il 100% della scorporabili. In caso contrario, ove, cio�, tutti i lavori siano stati fatti rientrare in una sola categoria, la normativa in materia di subappalto dovrebbe essere applicata nel senso di consentire il subaffidamento del solo 30% del totale. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 02/05/08 - Subaffidamento - Subappalto: I subaffidamenti inferiori al 2% dell'importo del contratto e costituiti da meno del 50% di manodopera rientrano nel computo dell'importo massimo subappaltabile (30%)?

\*\*Mai manodopera rientrano nel computo dell'importo massimo subappattabile (30%)?

RISPOSTA del 26/06/09: La risposta � negativa. Il subappalto � unicamente il contratto stipulato tra l�appaltatore ed un terzo avente ad oggetto l�esecuzione di parte delle lavorazioni gi� oggetto del contratto concluso tra l�appaltatore e l�ente committente. Si tratta, in sostanza, di un contratto di appalto, contenente tutti gli elementi di cui all�art. 1655 c.c. (tra cui la organizzazione dei mezzi e l�assunzione del rischio imprenditoriale da parte dell�esecutore dei lavori). Le differenti forme di subaffidamento che un appaltatore pu� concludere al fine di eseguire i lavori oggetto del contratto differiscono dal subappalto essenzialmente per la mancanza di tali elementi. Tuttavia, l�art. 118, comma 11 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. estende tutte le lmitazioni dettate per i subappaltia tutti i subcontratti differenti da esso, se di importo superiore al 2% delli vimporto contrattuale e se l�incidenza della manodopera supera il 50%. Detta parificazione non opera, peril ½, con riferimento ai subcontratti che non soddisfano detti requisiti, quali, pertanto, non vengono conteggiati nella quota subappaltabile della categoria prevalente, di cui al comma 2 delli¿½art. 118, d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/10/08 - Subappalti - : Art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 che testualmente recita: 2. La stazione appaltante � tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonch� le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anchiz ½esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonchiz ½ lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. OMISSIS Art. 73 commi 2 e 3 del DPR 554/1999 (tuttora in vigore) testualmente recita: 2. Nel bando di gara � indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonchič½ tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importo e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo o scorporabili. 3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro. Dalla lettura delle due norme vigenti sorge il seguente dubbio: quali opere, esclusa la categoria prevalente, l'Ente appaltante � tenuto a iscrivere nel bando di gara: tutte le opere indicate in progetto a prescindere la loro valore (ex art. 118 D.Lgs 163), ovvero le opere indicate in progetto solo se di valore superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro o di importo superiore a 150.000,00 euro (ex art 73 DPR 554)? La soluzione di tale quesito si ritiene di fondamentale importanza ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti sulla base del disposto dell'i¿½allegato A) al D.P.R. n. 34/2000 e del 2� comma dell�art. 74 del D.P.R. 554/99.

RISPOSTA del 26/06/09: Sul punto, il dpr 554/99 e ss.mm.ii. non appare incompatibile con il dettato del codice che, tra l'altro, riprende la l. n. 55/90 ora abrogata. Si segua pertanto il regolamento 554/99 (art. 73). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 15/09/08 - Subappalto - Subaffidamento: L'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di un edificio scolastico a basso impatto energetico ha comunicato che procederic½ alla installazione delle strutture in legno (nel caso specifico pareti) con il proprio personale, che peric½ saric½ coadiuvato da personale di altra ditta. Si presume che tale altra ditta fornisca solo prestazioni di manodopera. Si chiede se l'intervento di tale altra ditta sia da qualificarsi come subappalto o come subaffidamento (in questo ultimo caso sempre che sussistano i presupposti dell'importo del contratto inferiore al 2% e l'importo della manodopera non superiore al 50%). La ditta appaltatrice lo ritiene un subaffidamento ma noi nutriamo dei seri dubbi.

RISPOSTA del 25/06/09: Per l�esatta qualificazione dei �subcontratti� affidati dall�appaltatore, occorre tenere conto dei seguenti RISPOSTA del 25/06/09: Per līċ½esatta qualificazione dei īċ½subcontrattiīċ½ affidati dallīċ½appaltatore, occorre tenere conto dei seguenti criteri, desumibili dalla vigente legislazione in materia di appalti pubblici e di occupazione e mercato del lavoro. - In primo luogo, va chiarito che le somministrazioni di sola manodopera non ricadono nellīċ½ambito di applicazione del regime vincolistico di cui allīċ½art. 118 del D.Lgs. 163/2006. La normativa di riferimento īċ½ difatti rinvenibile nel D.Lgs. 276/2003 che pone tassativamente i requisiti soggettivi ed oggettivi per le mere prestazioni di manodopera; si rammenta in proposito che le prestazioni somministrate in assenza dei prescritti requisiti sono punite come reato. Appare pertanto nella fattispecie necessario appurare līċ½esatto contenuto delle prestazioni oggetto del īċ½subcontrattoīċ½. - Quando i subcontratti includono, accanto a prestazioni di manodopera, prestazioni di altra natura, per identificare il regime normativo applicabile, occorre a sua volta distinguere tra: īċ½ subappalti e cottimi, per i quali līċ½autorizzazione īċ½ sempre necessaria, anche quando il loro valore iċ½ inferiore al 2% delliċ½simporto dei lavori oggetto dellīċ½appalto o inferiore al 100.000,00 euro e liċ½incidenza della manodopera īċ½ inferiore al 50%; a tale evenienza, difatti, līċ½art. 118, comma 8, ricollega la riduzione alla metīċ½ dei termini di rilascio dellīċ½autorizzazione; subcontratti iċ½assimilatīic½, per i quali līċ½autorizzazione iċ½ necessaria solo se ricorrono i presupposti indicati al punto percedente. In assenza delle predette condizioni, si applica la prescrizione dellīċ½art. 118, comma 11, ultimo periodo, che pone a carico dellīċ½appaltatore līċ½obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, līċ½simporto dei contratto, līċ½oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 09/05/08 - Subappalto - Certificati esecuzione lavori: Certificato esecuzione lavori. Quadro H - Indicazione dei subaffidamenti inferiori al 2% dell'importo dei lavori. Durante la redazione di un certificato di esecuzione lavori ič½ sorto il dubbio se nella sezione H, relativa ad �Anagrafica dei soggetti che hanno realizzato i lavori e lavorazioni eseguiteïč½, siano da indicarsi tutte le imprese che hanno contribuito a qualsiasi titolo ad eseguire le lavorazioni. In particolare il dubbio riguarda li¿½indicazione delli¿½esecuzione di lavorazioni inferiori al 2% delli¿½importo dei lavori, e specialmente nel caso in cui si tratti non di vere e proprie lavorazioni ma solamente di noli a caldo, proprie lavorazioni proprie dello intercese che hanno requisito vere e proprie lavorazioni eseguite ovvero di noli di soli macchinari. Da un lato appare penalizzante nei confronti delle imprese che hanno eseguito vere e proprie lavorazioni inferiori al 2% dei lavori ometterne lič½indicazione, in quanto il certificato che attesta la loro partecipazione alla realizzazione dellič½opera potrebbe essere loro utile al fine del rilascio delliči/zattestazione SOA. Diči/zaltro, indicare le spese sostenute per i noli (a caldo e/o a freddo) e la categoria della lavorazione per la quale i noli sono stati utilizzati, consentirebbe a imprese di solo noleggio di acquisire documentazione ipoteticamente dimostrante la partecipazione a lavorazioni di quella determinata categoria. Per tali ragioni si chiede cortesemente di comunicare se nei certificati di esecuzione lavori, le lavorazioni inferiori al 2% delliči/zimporto dei lavori (da non qualificarsi quali subappalto)

comunicare se nei certificati di esecuzione lavori, le lavorazioni inferiori al 2% dellič½importo dei lavori (da non qualificarsi quali subappalto) debbano essere indicate o meno. E, in caso affermativo, se debbano essere indicati anche gli affidamenti di soli noli.

RISPOSTA del 25/06/09: La �definizione legale� di subappalto di cui alli�art. 118, c. 11, del D.Lgs. 163/06, che riproduce il disposto delli�art. 18, c. 12, L. 55/90, � finalizzata ad estendere i²½le garanzie previste per i lavori a quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono li²½impiego di mano di²½opera, come quelli di fomitura con posa in opera e di nolo a caldo, nel caso in cui tali sub-contratti assumano uni²½incidenza percentuale superiore a quella precisata nella norma ed un costo della mano di²½opera, espletata in cantiere, superiore al 50% delli²½importo del sub-contratto� (Autoritì²½ di vigilanza, det. n. 6/03). I sub-affidamenti che non raggiungono le predette soglie, pertanto, includono sia i sub-affidamenti relativi a prestazioni qualificabili come lavori, sia sub-contratti non qualificabili come lavori, ma che comportano li²½impiego di manodopera, come i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con li²½operaio addetto alla manovra), e le forniture con posa in opera, mentre non sembrano riconducibili alla nozione di subappalto delineata dalli²¼aptat. 118 i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza li²½operaio addetto al loro funzionamento). Cli²½ premesso, se scopo della predetta assimilazione ï½½ assoggettare al particolare regime autorizzatorio e vincolistico di cui al richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/06 anche i sub-contratti con prestazioni non qualificabili in termini di lavori, ne segue che tale classificazione non rileva ai fini delli²½applicazione di norme diverse, come quelle in punto di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Sulla scorta dei predetti rilievi, in applicazione delle regole generali il sub-affidamento che comporta li²½esecuzione di lavorazioni pui²½ in applicazione delle regole generali il sub-affidamento che comporta lià ½esecuzione di lavorazioni puià ½ essere impiegato per acquisire lià ½attestazione di qualificazione, sicchià ½ la relativa spesa va indicata nel certificato di esecuzione dei lavori; se, per contro, il sub-contratto non contempla detta esecuzione, non va riportata alcuna indicazione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 10/10/08 - Subappalto - Fornitura materiale: Una impresa, aggiudicataria ed esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di Strade Provinciali, acquista il conglomerato bituminoso da una Ditta di produzione la quale provvede a consegnarlo con i propri mezzi in cantiere (la stesa del suddetto materiale invece viene effettuata dalli¿½Impresa appaltatrice). Con la presente chiedo cortesemente a codesto Servizio: 1) come deve essere configurata questa attiviti; (nolo, sub-contratto)? 2) deve essere autorizzata dalla Stazione Appaltante, anche se lïċ½importo dei lavori ïċ½ inferiore alla soglia indicata dallïċ½art. 18, comma 12 della Legge n. 55/1990?

RISPOSTA del 24/06/09: Va premesso che liè½attuale normativa di riferimento iè½ liè½art. 118 del D. Lgs. 163/2006, che riproduce sostanzialmente liè½art. 18 della Legge 55/90. In base a detta normativa e secondo i piiè½ recenti orientamenti giurisprudenziali, occorre sostanzialmente līč½art. 18 della Legge 55/90. In base a detta normativa e secondo i piïč½ recenti orientamenti giurisprudenziali, occorre distinguere tra: - contratti di subappalto in senso stretto (intesi come contratti derivati con cui līč½appaltatore affida a terzi līč½esecuzione, in tutto od in parte, dellīč½opera da esso assunta) sottoposti sempre allīč½obbligo autorizzativo; - altri subcontratti (sub forniture, forniture con posa in opera e noli a caldo) assoggetti alla medesima disciplina autorizzatoria del subappalto esclusivamente se ricorrano i presupposti del comma 11 del citato art. 118 (costo della manodopera incidente piīč½ del 50% e importo singolarmente superiore al 2% dellīč½importo contrattuale affidato o a 100.000 īč½). Clīč½ premesso la fattispecie esposta nel quesito (in quanto limitata allīč½acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta di produzione, che provvede con propri mezzi a trasportario in cantiere) si configura come sub contratto di fornitura, non sottoposto ad autorizzazione, bensīč½ al solo obbligo dellīč½appaltatore di comunicazione alla stazione appaltante ai sensi del c. 11, ult. periodo, del citato art. 118. Nel caso invece si fosse in presenza di fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso, gli orientamenti recenti propendono per far prevalere gli aspetti attinenti allīč½appalto di lavori pubblici, facendo ricadere conseguentemente līč½attivitīč½ nellīč½ambito dei subappalti soggetti ad autorizzazione. (Vedasi deliberazione del Consiglio Autoritīč½ di Vigilanza n. 35/2008) (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 04/05/08 - Subappalto - Nolo a caldo: La possibilitič½ di avvalersi del 2% dell'importo contrattuale � ancora applicabile e se si vale anche per i contratti di forniture e servizi?

RISPOSTA del 24/06/09: Se lič½attivitïč½ ïč½ un subappalto, la norma applicabile ïč½ lïč½art. 118, c. 8, ultimo periodo che impone līć ½approvazione del committente entro 15 giorni dalla richiesta. Se līč ½attivitīć ½ iž ½ un nolo a caldo o una fornitura con posa in opera, la norma applicabile īč ½ līč ½art. 118, c. 11 ultimo periodo che richiede una mera comunicazione alla stazione appaltante da parte dellīč ½affidatario. Su punto si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 5906 del 2007. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 02/05/08 - Subappalto - Antimafia: Premesso che: - la Regione U. sta procedendo alla redazione del bando per l'affidamento della realizzazione della piattaforma logistica di Citt� di C. - S.; - la Delibera CIPE n. 90 del 30 agosto 2007 prevede che il bando deve contenere una clausola i cui contenuti sono fissati nell'allegato 2 della delibera appena citata; Considerato che l'art. 18 della legge n. 55/1990 � stato abrogato dall'art. 256 del D. Lgs. n. 163/2006 e la clausola in questione richiama il citato articolo, si chiede di conoscere se la stazione appaltante deve procedere ad un adeguamento della clausola alla normativa vigente oppure riproporre nel bando il testo di cui all'allegato 2.

RISPOSTA del 24/06/09: Il contenuto dellič½art. 18 della I. 55/90 � stato in larga misura trasposto nellič½art. 118 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Si consiglia, dunque, di modificare il riferimento normativo in tal senso. (fonte: Ministero İnfrastrutture)

QUESITO del 20/05/08 - Subappalto - : Con la presente si chiede di sapere se una lavorazione di importo superiore al 2% del contratto e costituita al 100% da manodopera sia oggetto di subappalto. Si precisa che tale lavorazione rientra in una categoria scorporabile. Si chiede inoltre di conoscere i provvedimenti che il Comune deve adottare nel caso in cui la richiesta di autorizzaizone al subappalto o la comunicazione non fosse stata inviata.

RISPOSTA del 24/06/09: Il subappalto ïと½ unicamente il contratto stipulato tra l�appaltatore ed un terzo avente ad oggetto Travesta del 24/06/09: Il subappato 12/9 difficamente il contratto supulato tra licivappatiatore ed un terzo avente ad oggetto fizivappatiatore e l'icivappatiatore el tuttavia, estende tutte le limitazioni dettate per i subappalti a tutti i subcontratti differenti da esso, se di importo superiore al 2% delličižimporto contrattuale e se ličižincidenza della manodopera supera il 50%. Pertanto, nel caso di specie, il subcontratto parrebbe rientrare tra quelli parificati al subappalto ad opera della norma citata, in quanto soddisfa entrambi i requisiti di cui si ičiži detto. Tuttavia, preme sottolineare ličižioportunitičiži di compiere verifiche per accertare che ličižincidenza del 100% del costo del lavoro non costituisca una violazione delle norme che reprimono la interposizione illecita di manodopera. Si veda, a proposito della distinzione tra subappalto e somministrazione di manodopera, ličižiart. 29, c. 1 del d.lgs. 276/03. Infine, quanto alličižiultimo quesito, il subappalto non autorizzato ičiži penalmente sanzionato ai sensi delličižiart. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. Quanto ai provvedimenti da parte della stazione appaltante, si consiglia di sospendere i lavori, inviare notizia di reato alla Procura della Repubblica e valutare se sussiste ličižioportunitičiži di risolvere il contratto in essere con ličižiappaltatore. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 09/05/08 - Subappalto -: Ai sensi delličižiart. 118 del d.lgs 163/2006, la quota parte subappaltabile della categoria prevalente ličiži pari al trenta per cento. Si chiede se detta quota parte vada riferita al prezzo del contratto di subappalto, cioičiži al netto del ribasso praticato al subappaltatore ai sensi del comma 4, ovvero tenendo conto del valore delle lavorazioni subappaltate risultante dal Contratto di valore delle lavorazioni subappalta e sul di valore

lïċ½appalto, senza considerare il suddetto ribasso.

\*\*RISPOSTA del 24/06/09: La ratio dell'iè½art. 118 c.2 del D. Lgs. 163/2006 � volta a limitare al 30% la �quota� massima di lavori rientranti nella categoria prevalente affidabili a terzi. Ai fini dell'i¿½individuazione di detto limite occorre valutare l'i¿½entitič½ dei lavori oggetto di subappalto e non il prezzo pattuito con il subappaltatore, utilizzando un criterio di calcolo, basato su valori raffrontabili. Li¿½esatta quantificazione puič½ quindi essere effettuata sulla base dell'ič½importo progettuale posto a base di gara o, in alternativa, sulla base dei prezzi del contratto principale, considerato che il comma 4 dell'ič½art. 118 stabilisce che l'ič½aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'ič½aggiudicazione, salvo poi consentire un ulteriore ribasso non superiore al del 20%. Mai comunque l'ič½ammontare delle lavorazioni subappaltabili puïč½ essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dal subappaltatore, in quanto si verrebbe a confrontare un valore lordo (importo di progetto o di aggiudicazione) con un valore

etto (importo del subcontratto, al netto delli? Vulteriore sconto praticato), (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 21/03/08 - Subappalti - : appalto a corpo La Ditta Appaltatrice (A) intende subappaltare ad una ditta qualificata (B) ed in possesso dei requisiti l'esecuzione degli impianti gas medicinali (opera specialistica). Nell'ipotesi di autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante, previa verifica della documentazione, puïĉ½ successivamente la Ditta autorizzata (B) costituire un'A.T.I. di cui sarič½ Capogruppo con altra ditta (C) anch'essa in possesso dei requisiti di legge? Oppure la richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'Appaltatore ed il conseguente contratto di subappalto dovevano giïĉ½ prevedere il subappalto delle opere specialistiche in argomento alla costituenda A.T.I. formata dalle Ditte B e C?

RISPOSTA del 03/06/09: La risposta it 1/2 negativa. La autorizzazione della amministrazione al subappalto si intende concessa con riferimento alle sole imprese in ordine alle quali it 1/2 stata effettuata la richiesta, senza che siano consentite successive modifiche riferite a tali soggetti, come avverrebbe nel caso in cui si aggiungesse una nuova impresa esecutrice di parte delle lavorazioni oggetto del subappalto. Pertanto, l'unica impresa autorizzata al subappalto it 1/2 quella in riferimento alla quale it 1/2 stata rilasciata la autorizzazione. Si ricorda, inoltre, che, a norma del comma 9 dell'art. 118 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriori subappalti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 06/06/08 - Subappalti -: In riferimento ad un appalto in corso presso questo Comune di Grosseto ed una ditta appaltatrice, per il restauro di un tratto delle mura medicee del capoluogo, si ĭč½ verificata una problematica relativa a mancati pagamenti ad un subappaltatore. Quest'ultimo ha cessato l'attivitič½ in cantiere giïč½ dalla fine di novembre 2007, ma recentemente ha inoltrato richiesta di sospensione dei pagamenti all'appaltatore (art. 188 D.Lg.vo 163/2008)perchïč½ contesta a quest'ultimo la non completa corresponsione di quanto fatturato. Si ïč½ appurato tramite documentazione fornita dall'appaltatore che i mancati pagamenti dipendono da due fattori: - il primo ïč½ un non completo pagamento di una fattura e dipende dal fatto che la ditta appaltatrice si ïč½ fatta garante, durante l'esecuzione delle lavorazioni del subappaltore e per esso, per la somma corrispondente a mancati pagamenti da parte del subappaltore ai fornitori del cemento; la mancata garanzia prestata avrebbe portato questi ultimi a sospendere le forniture con conseguente interruzione dei lavori; a tutt'oggi i pagamenti al fornitore non sono stati effettuati dal subappaltore. - il secondo mancato pagamento dipende da una controversia insorta circa la contabilitič½ finale tra il subapplatatore e l'appaltatore; non condividendo la contabilizazzione delle lavorazioni svolte da parte del responsabile di commessa dell'appaltatore, il subappaltatore ha e emesso fattura senza sottoscrivere tale contabilitič½, contravvenendo di fatto ai patti di contratto di subappalto. Premesso quanto sopra, � legittimo sospendere,da parte di questa stazione appaltante, i pagamenti all'appaltatore per gli importi contestati dal subappaltatore? E nel caso lo sia, fino a quando tali pagamenti devono rimanere sospesi?

RISPOSTA del 03/06/09: La norma in questione i¿½ l'art. 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che prevede due possibiliti¿½ di pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore. 1) Il pagamento diretto al subappaltatore, che richiede al direttore lavori di tenere una contabiliti¿½ separata delle lavorazioni effettuate dall'appaltatore e dal subappaltatore, ciascuno per proprio conto. Infatti, la scelta di pagare direttamente al subappaltatore comporta un obbligo contrattuale diretto della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore stesso, obbligo che nellici ½ latra ipotesi non sussiste perchi¿½, tranne nel caso appena citato, la stazione appaltante non ha alcun rapporto giuridico col subappaltatore, ma tratta solo con l'appaltatore, il quale risponde anche di eventuali inadempimenti di questo. 2) Il pagamento al solo appaltatore anche dei compensi dovuti al subappaltatore, come nel caso in esame. In questa ipotesi, gli obblighi giuridici diretti e reciproci, in virti¿½ del bando e del contratto, intercorrono solo ed esclusivamente tra la stazione appaltante e l'appaltatore, senza che sussista alcun obbligo di prendere in considerazione eventuali problemi di rapporti interni tra l'appaltatore e il subappaltatore, che andranno risolti tra le parti mediante le forme di risoluzione delle controversie normalmente previste dai contratti di subappalto. E siccome l'appaltatore si i¿½ impegnato contrattualmente a produrre, entro venti giorni dal pagamento a suo favore dell'intero stato di avanzamento, le fatture quietanziate del subappaltatore, se non lo fa sta contravvenendo a un'espressa e specifica obbligazione contrattuale. Che oltretutto prevede, al ricorrere di questa ipotesi, una sospensione dei pagamenti. Quindi i pagamenti devono essere sicuramente sospesi, fintantochi¿½ l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi a lui imposti di produrre le fatture quietanziate del subappaltatore. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 08/04/08 - Subappalti - : Si chiede se sia "accettabile" la comunicazione da parte di un'appaltatore di un subaffidamento di fornitura con posa di tasselli, tubazioni, vernice, staffe e barre filettate inferiore al 2% dell'importo dell'appalto e con mano d'opera inferiore al 50%. Il subaffidamento, in questi termini, non soggiace alla normativa in materia di subappalti (art.118 codice contratti)

RISPOSTA del 23/04/09: Sul punto, operativamente, i¿½ realmente difficoltoso dare corretta applicazione alla normativa vigente. Ogni subappalto deve essere autorizzato. A norma dell'art. 118, c. 8 ultimo periodo del Codice, se il subappalto ha modico valore (inferiore al 2% dell'importo del contratto o inferiore a 100.000 euro) il termine di autorizzazione i¿½ di 15 gg. (e non degli ordinari 30). Di converso, le forniture devono solo essere comunicate a norma dell'art. 118, c. 11 ultimo periodo, con eccezione delle forniture di elevato valore (sopra il 2% dell'importo del contratto o sopra 100.000) se la posa in opera pesa economicamente pii¿½ della fornitura stessa oltre il 50% del costo del lavoro). Il punto i¿½ allora distinguere la fornitura con posa in opera dal subappalto: se si trasferiscono a terzi "lavorazioni" ossia parti e attiviti¿½ complete afferenti all'opera con liberti¿½ organizzativa sulli¿½secuzione delle stesse da parte del terzo, questo i¿½ sempre sub appalto a prescindere dall'incidenza della mano d'opera. Se invece cii¿½ che si affida non i¿½ una "lavorazione" ma solo parte di essa, e il terzo non ha alcuna autonomia organizzativa, si rientra nell'alveo della fornitura con posa in opera. Sul punto vi i¿½ una recente sentenza chiarificatrice: Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2007, n. 5906 (annulla T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III n. 99/2006). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/08/08 - Subappalto - : Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si procede a verifica delle autodichiarazioni rese dal subappaltatore ai sensi dell'art. 38 del decreto 163/06, non appena perviene la relativa istanza. Gli esiti di queste verifiche non sempre pervengono in tempo utile, ovvero entro i 15 giorni o i 30 giorni previsti dall'art. 118 per il rilascio dell'autorizzazione, a seconda dell'importo del subappalto. Chiedo di sapere se in tal caso, ič½ possibile autorizzare il subappalto alla scadenza del tempo utile previsto dal succitato art. 118 o se si debba procedere ad interruzione dei termini. Se ič½ possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione in pendenza di questi esiti, anche prima dei termini di scadenza di cui al succitato art. 118.

RISPOSTA del 22/04/09: Nel caso prospettato 12½ certamente possibile procedere al differimento del termine (facolti2½ possibile per una sola volta), a norma dell'art. 118 del Codice. Comunque, ove le esigenze tecniche lo richiedano 12½ possibile una autorizzazione "sotto riserva di legge" ossia subito operativa ma con effetto definitivo solo all'ottenimento delle necessarie documentazioni (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/02/08 - Fornitura con posa - Subaffidamento: Con riferimento ai subcontratti correlati a fornitura con posa in opera e noli a caldo, si chiede di conoscere se l'importo dei subaffidamenti comunicati dall'impresa aggiudicataria iz 1/2 da assentire entro un limite massimo riferito alle categorie di lavorazione, tenendo conto anche dei subappalti autorizzati che riguardano la stessa categoria. Per esempio, Posso autorizzare il 30 % della categoria prevalente come subappalto e assentire ulteriori subcontratti nella stessa categoria?

RISPOSTA del 22/12/08: In linea di principio, il limite di cui all'ilà/aart. 118, c. 2 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (in base al quale la quota subappaltabile della categoria prevalente non puïà ½ superare il 30%) ïà ½ applicabile al solo subappalto. Esso, infatti, ïà ½ un vero e proprio contratto di appalto, stipulato tra lià ½appaltatore ed un soggetto terzo (il subappaltatore), in esecuzione del quale, il subappaltatore si impegna nei confronti dellià ½appaltatore ad eseguire, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, una parte dei lavori oggetto del contratto originariamente stipulato tra lià ½appaltatore e la p.a. Le restrizioni applicabili al subappalto derivano, quindi, in gran parte dal fatto che il legislatore vede con disfavore la traslazione del ruolo di appaltatore in capo ad un soggetto diverso da quello individuato all'ià ½esito della procedura di selezione. Diversa lià ½ipotesi degli altri subcontratti (tra i quali la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo citati nel quesito), che sono una categoria assai eterogenea di accordi che lià ½appaltatore stipula nellià ½esercizio della autonomia (tipica dellià ¼imprenditore) di cui egli gode nellià ¼organizzazione dei mezzi necessari a eseguire i lavori oggetto dellià ¼appalto. Tali subcontratti, in quanto espressione dellià ¼autonomia imprenditoriale, non subiscono limitazioni quantitative, ma sono soggetti allià ½obbligo di comunicazione ai sensi del c. 11, ult. periodo, del citato art. 118. Tuttavia, ai sensi della prima parte del medesimo c. 11, tali subcontratti, ove il costo della manodopera incida per piïà ¼ del 50% e ove siano di importo singolarmente superiore al 2% dellià ¼importo contrattuale affidato (o a 100.000 ïà ½), soggiacciono alle medesime restrizioni previste per il subappalto, pur avendo comunicati) e concorrono a determinare il 30% subappaltabile della categoria prevalente. (fonte: Ministero Infrastruttre)

QUESITO del 26/10/08 - Subappalto - Regolaritič½ contributiva: 1) In caso di irregolaritič½ contributiva di un subappaltatore, la stazione appaltante ič½ legittimata a prevedere nel contratto dič½appalto, a carico dellič½appaltatore, una ritenuta del 20% del SAL (anche se superiore allič½importo del subappalto) o deve limitarsi a ritenere un importo pari a quello del subappalto (e quindi dovuto dallič½appaltatore al subappaltatore)? 2) Se lič½irregolaritič½ del subappaltatore ič½ riferita a lavoratori utilizzati esclusivamente in altri cantieri, la stazione appaltante ič½ legittimata ugualmente ad effettuare la ritenuta di cui sopra? 3) In che modo lič½appaltatore potrebbe dimostrare che lič½irregolaritič½ ič½ riferita a lavoratori utilizzati esclusivamente in altri cantieri?

RISPOSTA del 17/12/08: Il punto � di particolare complessit� in quanto si incrociano due principi non sempre componibili: a) la tutela contributiva; b) i limiti contrattuali tra privati. A giudizio di chi scrive la tutela contributiva non pu� che trovare limite nel contrattu stipulato tra i privati. Quindi: 1. � trattenibile solo l'importo del sub appalto e non oltre; 2. se i lavoratori sono impiegati altrove sar� possibile trattenere l'importo dovuto ma sempre nel limite dell'importo del sub appalto. In questo modo l'appaltatore non ne trar� pregiudizio se riusciri¿½ a non corrispondere il dovuto al sub appaltatore in quanto irregolare. Tutte le cifre ulteriori potranno essere solo trattenute a scopi cautelari. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/08/08 - Subappalto - ATI verticale: Quando si aggiudica un lavoro ad un' a.t.i.di tipo verticale � possibile che la mandante faccia richiesta di autorizzazione a subappaltare con relativo contratto di subappalto oppure � obbligo che la stessa venga fatta dalla capogruppo?

RISPOSTA del 17/12/08: L'impresa mandataria capogruppo ièle rappresentante nei confronti della stazione appaltante delle diverse mandanti. Pertanto la richiesta deve pervenire dalla capogruppo. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 29/08/08 - Iscrizione Casse Edili - : Qualora un'Impresa, aggiudicataria dei lavori di sfalcio dell'erba lungo le Strade Provinciali, abbia dichiarato in sede di offerta di applicare il C.C.N.L. edile artigiano deve obbligatoriamente essere iscritta alla Cassa Edile, anche se effettua lavori non strettamente di natura edilizia (ma di sfalcio dell'erba)? Un'Impresa, aggiudicataria dei lavori di sfalcio dell'erba lungo le Strade Provinciali, ha dichiarato all'atto dell'offerta di applicare il C.C.N.L. edile artigiano. Ora, poco prima della stipula del contratto, la stessa comunica alla staazione appaltante l'intenzione di cambiare il C.C.N.L. da "edile artigiano" a "metalmeccanici". La stazione appaltante quali documenti deve richiedere all'Impresa? Questo nuovo contratto puïč½ conciliarsi con la tipologia di lavoro da eseguire?

RISPOSTA del 17/12/08: In relazione alla prima questione posta, pare fuor di dubbio che l'i¿½obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussista per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli edili, ancorchič½ applicato a lavoratori impiegati in attivitič½ di natura non strettamente edilizia. Per quanto attiene alla documentazione da produrre in seguito al cambiamento del contratto collettivo applicabile alle maestranze utilizzate nellič½appalto in oggetto, lič½aggiudicatario dovrič½ fornire alla Stazione appaltante le informazioni e i dati maestranze utilizzate nellič ½appalto in oggetto, lič ½aggiudicatario dovrič ½ fornire alla Stazione appaltante le informazioni e i dati necessari per le verifiche da compiere nelle successive fasi delliž ½appalto, con particolare riferimento allič ½acquisizione del D.U.R.C. Infine, in merito alla compatibilitič ½ del C.C.N.L. ič ½Metalmeccaniciič ½ con la tipologia del lavoro da eseguire, si rammenta che, ai sensi delliž ½art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, lič ½affidatario ič ½ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi in vigore per il ič ½settore ič ½, nella fattispecie, quello della manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato. Peraltro, tale valutazione, per la quale si suggerisce comunque di rivolgersi agli enti previdenziali ovvero alle associazioni di categoria, va condotta tenendo conto che: a) la normativa di settore ič ½ finalizzata alla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e b) che per lič ½esatta individuazione del contratto collettivo in concreto applicabile, occorre avere riguardo, oltre a quanto previsto dallič ½art. 2070 c.c., al complesso delle attivitič ½ esercitate dallič ½impresa, atteso che taluni contratti si riferiscono ad imprese che esercitano ič ½in via esculsivaič ½ determinate attivitič ½ (fonte: Ministero Infrastruture)

QUESITO del 21/11/08 - Subappalto - Regolariti2½ contributiva: IN SEDE DI REDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, L'ENTE APPALTANTE HA VERIFICATO, ATTRAVERSO IL DURC, LA MANCATA REGOLARITI2½ CONTRIBUTIVA DELLA IMPRESA E LA MANCATA TRASMISSIONE DI COPIA DELLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI. IL CREDITO DELLA IMPRESA APPALTATRICE AMMONTA A CIRCA 180 MILA EURO ED I DEBITI PER ONERI CONTRIBUTIVI SONO MOLTO RILEVANTI.L'ENTE APPALTANTE HA SOSPESO IL PAGAMENTO DEL 2^ SAL E RITIENE DI PROCEDERE CON LE SOTTO INDICATE MODALTA½: 1) COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI IN MERITO ALLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2^ SAL, CON INDICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DALL'APPALTATORE ALLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2^ SAL, CON INDICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DALL'APPALTATORE CON RICHIESTA DI QUANTIFICARE IL CREDITO DEGLI ENTI 2) INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 136 E SEGUENTI DEL CODICE DEI CONTRATTI, AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTESTANDO GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI COSTITUITI DA MANCATO VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI E MANCATA TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE DAI SUBAPPALTORI. QUESITO: IN CHE MISURA L'ENTE COMMITTENTE 12½ RESPONSABILE IN SOLIDO CON L'APPALTARORE PER GLI ONERI CONTRIBUTIVI? 12½ CORRETTO RITENERE CHE LA RESPONSABILITI2½ SOLIDALE SIA NEL LIMITE DELLE TRATTENUTE DELLO 0,50% AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL DM 145/2000? 2) 12½ CORRETTO PROCEDERE CON LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO E INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, ANCHE ALLA LUCE DELLA DETERMINAZIONE DELLA AUTORITIC½ DI VIGILANZA N. 7/2004? 3) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER EVITARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (l'obiettivo 12½ di ultimare positivamente e tempestivamente i lavori) VORREBBE LIQUIDARE DIRETTAMENTE I SUBAPPALTORIANCHE SE NON PREVISTO NEL BANDO E NEL CONTRATTO E PAGARE DIRETTAMENTE GLI ENTI PREVIDENZIALI PER L'INTERO DEBITO DELL'APPALTORE NON PREVISTO NEL BANDO E NEL CONTRATTO È PAGARE DIRETTAMÉNTE GLI ENTI PREVIDENZIALI PER L'INTERO DEBITO DELL'APPALTORE E NON LIMITATAMENTE ALLA RITENUTA DELLO 0,50, AL FINE DI ACQUISIRE UN DURC CHE ATTESTANDO LA REGOLARITI¿½ CONTRIBUTIVA CONSENTA LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

RISPOSTA del 17/12/08: Per dare risposta al primo quesito, � necessario richiamare l�art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/03 e ss.mm.ii. Secondo la dottrina maggioritaria, tale ultima disposizione non troverebbe applicazione per i committenti pubblici. Ove, tuttavia, non si accogliesse tale indirizzo interpretativo, tale solidarieti?½ non sarebbe limitata a quanto trattenuto dalla stazione appaltante ai sensi delli?½art. 7 del d.m. 145/00.In risposta al secondo quesito, la risposta i?½ affermativa, secondo li?½art. 101, comma 3 del dpr 554/99. Quanto al terzo quesito, si ricorda che il committente i?½ soggetto terzo rispetto al contratto di subappalto e, pertanto, non si ritiene praticabile il pagamento diretto dei subappaltatori al di fuori di una espressa previsione in tal senso nel bando. Resta fermo, tuttavia, li?½obbligo di non procedere al pagamento nei confronti delli?½appaltatore che non abbia inviato alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate attestanti ii?½avvenuto adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei subappaltatori. Il blocco dei pagamenti potrič½ venire meno solo ove lič½appaltatore giustifichi il mancato pagamento ai subappaltatori con motivazioni inerenti i loro rapporti contrattuali (es.: inadempimenti dei subappaltatori).Anche il pagamento diretto agli enti previdenziali non pare legittimo. Si ritiene, invece, che la stazione appaltante debba trattenere da quanto dovuto alli¿½appaltatore una somma pari al debito di questi nei confronti di tali enti, i quali dovranno essere consultati al fine di conoscere li¿½entiti¿½ delli¿½evasione contributiva e la definitiviti¿½ delli¿½accertamento della stessa.La parte rimanente del credito dell'iz'/sappaltatore verso liz'/samministrazione (detratti i crediti dei subappaltatori e degli enti previdenziali), deve essergli corrisposta, specificando che, al momento, non si ritiene che le inadempienze di questi giustifichino la risoluzione del contratto e riservandosi successivi approfondimenti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 26/11/08 - Subappalto - Divieto subappalto: In un appalto di lavori pubblici ເປັນ legittimo che una stazione appaltante preveda nel bando di gara il divieto di subappalto?

RISPOSTA del 17/12/08: La risposta al quesito � negativa. La possibilit� di affidare l�esecuzione di parte dell�oggetto di un appalto ad un terzo soggetto (mediante, appunto, un contratto di subappalto) ič½ una estrinsecazione della libertič½ di organizzazione dei mezzi di produzione propria di ogni imprenditore. ič½ pur vero che le vigenti disposizioni legislative in materia di contratti pubblici pongono dei limiti alla possibilitič½ di ricorrere al subappalto, ma dal momento che tali norme limitano facoltič½ inerenti a diritti costituzionalmente garantiti, si ritiene che le stesse siano disposizioni eccezionali e, quindi, non suscettibili di interpretazione analogica. Conferma quanto qui si sostiene il testo dellič½articolo 118, c. 2 del Codice, che prevede, al secondo periodo: �Tutte le prestazioni nonchi¿½ lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo�. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 30/01/08 - Subappalto - : A mezzo della presente si chiede di conoscere se l�accertamento della disposizione di cui all�art. 118 c. 4 primo periodo ¡¿½L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni dali aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'arridatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribassoič½ deve essere verificato anche per le opere appaltate a corpo (e quindi senza unič½sofferta sui prezzi presenti nellič½selenco prezzi e computo metrico) per il rilascio dellič½autorizzazione al subappalto. In caso affermativo si chiede, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la voce di contratto e la voce subappaltata (es: fornitura e posa in opera di ferro sagomato per c.a. ič½. e viene subappaltata solo la posa) se la verifica puïč½ essere fatta sulla base di unič½analisi prezzi eseguita dal progettista anche a posteriori, mancando lïċ½ analisi prezzi di quella specifica voce tra gli elaborati progettuali.

RISPOSTA del 04/12/08: La risposta al primo quesito 12½ affermativa. La disposizione citata 12½ sicuramente applicabile anche nel caso di appalti a corpo, ed il rispetto della stessa deve essere verificato dalla stazione appaltante in sede di autorizzazione del subappalto. a tale scopo, allii ½atto della richiesta di autorizzazione, pui ½ essere sufficiente un impegno scritto delli ½appaltatore a pagare il corrispettivo al subappaltatore secondo quanto stabilito allii ½art. 118, comma 4 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Per quanto riguarda la verifica in sede di esecuzione, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la voce di contratto e quella subappaltata, si consiglia di effettuare uno scorporo delle lavorazioni subappaltate sino a renderle paragonabili con le lavorazioni indicate in contratto. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 28/01/08 - Subappalto - Pagamenti: La stazione appaltante deve liquidare lo stato di avanzamento lavori allici/zimpresa appaltatrice. Poichïċ½ non risultano prodotte le fatture quietanzate dei subappaltatori, si chiede di sapere se la disposizione per la quale si sospendono i pagamenti a favore dellïċ½affidatario, di cui allïċ½art. 118 del nuovo codice degli appalti di cui al d. Lgs. 163/06, sia applicabile anche ai contratti stipulati prima dell�entrata in vigore della modificazione introdotta al succitato articolo 118 dai decreto legislativo n. 113

RISPOSTA del 30/10/08: Līč½art. 118 del Codice dei contratti pubblici, come integrato dal d.lgs. 113/07, prevede che īċ½īċ½ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.īk½ Nella sua attuale formulazione, la norma legittima la sospensione dellič½intero successivo pagamento. Vero īč½ che la norma non prende in considerazione che tra appaltatore e sub appaltatore vi īč½ un contrattu e che i mancati pagamenti tra di essi potrebbero derivare da ragioni contrattuali, quali līč½inadempimento del sub appaltatore o compensazioni o altro. Pertanto, dopo aver sospeso il pagamento līč½amministrazione īč½ tenuta a richiedere spiegazioni allīč½appaltatore e, se del caso, a liberare līč½intera somma o parte di essa. Sulla transitorietīč½, si sottolinea come il d.lgs. 113/07 non prevedesse alcuna disposizione e pertanto, la norma in oggetto, in quanto attinente alla corretta spendita del denaro pubblico puīč½ essere di immediata applicazione anche per i contratti giīč½ stipulati in precedenza. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 30/10/07 - Subappalto - Posa in opera: Ci si presentano casi in cui ditte appaltatrici richiedono subappalti per lavorazioni parziali rispetto a quelle del contratto di appalto. Ad essempio, in appalti di realizzazione di avvimentazioni per Centro Storico di F.. le ditte appaltatrici richiedono subappalti per lavorazioni parziali rispetto a quelle del contrattu di appalto. RISPOSTA del 30/10/08: L�art. 118 del Codice dei contratti pubblici, come integrato dal d.lgs. 113/07, prevede che �� fatto obbligo

spetto a quelle del contratto di appalto. Ad esempio, in appalti di realizzazione di pavimentazioni nel Centro Storico di F., le ditte appaltatrici richiedono il subappalto per la posa in opera delle pavimentazioni, rimanendo a carico della ditta appaltatrice la sola fornitura delle pavimentazioni. In generale abbiamo risposto che tali subappalti non sono autorizzabili perchič½ sono in violazione a quanto disposto dal comma 4 dellii²½art.118 del D.Lgs.n.163/2006, nel quale si stabilisce che ii²½li²½affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dallii²½aggiudicazione, con ribasso inferiore non superiore al venti per centoi²½. Tra li²½altro supappaltare lavorazioni parziali, rende impossibile un corretto confronto tra i prezzi di appalto e quelli di subappalto in riferimento al limite del ribasso (non piïč½ del 20%) e al limite della quantitïč½ subappaltabile (ad. es. non piïč½ del 30% della categoria prevalente). Ed inoltre come si concilierebbe tale autorizzazione con il divieto alli¿1/2 intermediazione della manodopera?

RISPOSTA del 30/10/08: La prassi da voi descritta � certamente molto diffusa, ma assolutamente scorretta sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista operativo. Pertanto si concorda pienamente con la vostra impostazione reputando legittimo il diniego di approvazione, motivando in base al fatto per cui il contratto di chi si chiede l'autorizzazione non � n� un cottimo ni¿½ un sub appalto, ma una scorporamento illegittimo tra beni e mano d'opera, definita somministrazione illegittima di mano d'opera dalla normativa in materia di lavoro. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 24/09/07 - Subappalto - DURC: Nel corso di lavori pubblici, dopo l'emissione di un SAL da parte del Direttore Lavori, il RUP ha richiesto il DURC per tutte le imprese coinvolte nei lavori. � arrivato il responso di REGOLARITič½ per le imprese appaltatrice di NON REGOLARITič½ per un'impresa sub-appaltatrice (non regolari INPS, INAIL, CASSA EDILE). Il RUP � tenuto ad emettere il certificato di pagamento nel caso di NON regolaritič½ di impresa sub-appaltatrice (regolarmente autorizzata)?

RISPOSTA del 30/10/08: Sul punto si reputa applicabile anche ai contratti giï½ stinulati prima dellič/sentrata in vigore del d los. 113/07

RISPOSTA del 30/10/08: Sul punto si reputa applicabile anche ai contratti gi� stipulati prima dell�entrata in vigore del d.lgs richyart. 118, c. 6 del Codice dei contratti come integrato proprio dal citato d.lgs. La norma esplicitamente afferma che: richyafi fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolaritichy contributiva, nonchichy copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovutifichy. Pertanto il certificato di pagamento sarichy emettibile solo in caso di regolarizzazione o di risoluzione del contratto di sub appalto con il soggetto inadempiente. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 13/07/07 - Fornitura con posa - Subappalto: In un appalto c'ïċ½ una pavimentazione o l'installazione di infissi la cui posa od installazione richiede una professionalitič½ specifica( sola manodopera) che l'impresa appaltarice non posside e che ha chiesto in sede id gara di subappaltare. La legge n. 1369/60 non ammetteva il subappalto di sola manodopera( ora abrograta) Il D. Lgs n. 276/2003 prevede che un'impresa possa ricorrere all'impiego della manodopera sono tramite un contratto di somministrazione. Se l'impresa non trova tramite le Agenzie di lavoro l'impresa qualificata come si deve comportare in caso di necessitič½ di tale manodopera? e l'Amministrazione che autorizzazioni deve verificare ed accettare?

korizzazioni deve verificare ed accettare?

RISPOSTA del 03/07/08: Va premesso che le lavorazioni oggetto del quesito, appartenenti a finiture di opere generali rientranti nella categoria OS6, non sono a qualificazione obbligatoria (tabella allegato A al DPR 34/2000) e quindi sono eseguibili direttamente dalli vappaltatore, ancorchi va non sia in possesso della corrispondente qualificazione. Resta fermo che li vaimpresa appaltatrice, avendo nel caso di specie manifestato in sede di gara la volonti va di subappaltare le citate opere, deve comunque operare, pur nelli vambito della proprie scelte imprenditoriali, nel rispetto della vigente normativa. In tal senso pui vi 1) Subappaltare la formitura e posa della pavimentazione e degli infissi a ditta specializzata, secondo i dettati delli vart. 118 del D. Lgs. 163/2006 (ex art. 34 Legge 109/1994 e smi). In tal caso li varaministrazione deve autorizzare il subappalto, previa acquisizione della dovuta documentazione e verifica della stessa nel rispetto dei requisiti di legge. 2) Ricorrere alla somministrazione di sola manodopera per le lavorazioni di posa pavimentazione ed infissi, ma nei limiti consentiti dalla riforma del mercato del lavoro, attuata dal D. Lgs. 276/2003, come integrato dal D. Lgs 251/2004. In particolare pui vi va concludere un contratto di somministrazione di lavoro con agenzie autorizzate (art. 4, 5 e 20 del citato D. Lgs. 276/2003) o ricorrere alli vistituto del distacco (art. 30 D.Lgs. 276/2003). In entrambi i casi ne va data adeguata informazione alli vamministrazione Appaltante, che opereri va le conseguenti verifiche in ordine alla regolariti va del personale impiegato in cantiere. In fase esecutiva, ad ogni SAL, li vappaltatore dovri va acquisire il DURC dalli vagenzia di somministrazione o dalli vimpresa distaccante e produrlo alla S.A., ai fini della dimostrazione della regolariti va contributiva e previdenziale del personale impiegato. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 18/09/07 - Pagamenti - Subappalto: L'art. 118 D.Lgs. n. 163/06 (Codice contratti pubblici), come recentemente integrato dal D.Lgs. n. 113/07, prevede che la stazione appaltante sospenda il pagamento a favore dell'affidatario, qualora quest'ultimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore. Ci si chiede se: 1) la sospensione del pagamento debba operare anche per i contratti perfezionati prima dell'entrata in vigore della nuova norma; 2) la sospensione debba operare con riferimento all'intero importo dell'acconto (o della rata di saldo) o solo nei limiti dell'importo del subappalto autorizzato.

RISPOSTA del 03/07/08: Līč½zart. 118 del Codice dei contratti pubblici, come integrato dal d.lgs. 113/07, prevede che ïċ½ïċ½ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Ziv Nella sua attuale formulazione, la norma legittima la sospensione delli il successivo pagamento. Vero il viz che la norma non prende in considerazione che tra appaltatore e sub appaltatore vi il viz un contratto e che i mancati pagamenti tra di essi potrebbero derivare da ragioni contrattuali, quali li vizinadempimento della sub appaltatore o compensazioni o altro. Perfanto dono aver sospeso il pagamento il viz maministrazione zi viz caracteria a richiedere del sub appaltatore o compensazioni o altro. Pertanto, dopo aver sospeso il pagamento liù/zamministrazione iù/z tenuta a richiedere spiegazioni alliù/zappaltatore e, se del caso, a liberare liù/zintera somma o parte di essa. Sulla transitorietiù/z, si sottolinea come il d.lgs. 113/07 non prevedesse alcuna disposizione e pertanto, la norma in oggetto, in quanto attinente alla corretta spendita del denaro pubblico puiù/z essere di immediata applicazione anche per i contratti giiù/z stipulati in precedenza. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 13/06/07 - Subappalto - Collegamento: L'art.118 del codice dei contratti pubblici, al comma 8, dispone che l'affidatario del subappalto dichiari se, nei confronti del subappaltatore, sussistono o meno forme di collegamento o controllo ex art. 2359 del cc. si chiede gli effetti sull'autorizzazione al subappalto, nel caso sia dichiarata una qualche forma di controllo ovvero di collegamento inoltre si chiede se la dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, ex art.38 del codice, da parte del subappaltatore, perscritta dal comma 2, punto 3 del medesimo articolo, debba essere riferita alla data di stipulazione del contratto di subappalto, non potendo ovviamente far riferimento ad un bando di gara, al quale rimanda invece l'art. 38 medesimo.

RISPOSTA del 03/07/08: Lïz ½art. 118, comma 8 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., il quale riproduce il disposto del previgente comma 9, art. 18, della I. 55/90, richiede una dichiarazione da parte dell'iż ½appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Tali forme di collegamento, dunque, debbono solo essere comunicate alla stazione appaltante, se esistenti, ma non pregiudicano la autorizzazione del subappalto, ove questa possa essere disposta per la presenza dei requisiti di legge. Quanto al secondo quesito, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'ič ½art. 38 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. al momento della conclusione del contratto di subappalto. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 08/05/07 - Subappalto - : Si chiede se alla luce del D.Lgs. 12 aprile 2006 nïč½ 163 e della L.R. 07 novembre 2003 nïč½ 27 al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ( importo dell'ordine di ïč½ 30.000,00) ïč½ sufficiente applicare solamente e letteralmente l'art. 38 della L.R. 27/03 oppure il subappalto ïċ½ comunque condizionato al rispetto delle condizioni (1-2-3-4) del 2ïċ½ comma dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 nïċ½ 163 ?

RISPOSTA del 02/07/08: Va premesso che lii¿½art. 38 comma 1 della L.R. 27/2003 , pur apportando alcune variazioni rispetto alla disciplina statale del subappalto di opere pubbliche (in particolare la percentuale di subappaltabiliti¿½ dei lavori) fa salve le disposizioni di cui all�art. 18 della L. 19.3.1990 n. 55, ora confluite nell�art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Ne consegue che, al fine del rilascio dell�autorizzazione al subappalto, si applicano interamente le norme di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del comma 2 dell�art. 118 del citato D. Lgs. 163/2006- (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 18/10/07 - Pagamenti - ATI: Si richiede se nel caso di aggiudicazione di appalto ad un'A.t.i. (regolarmento costituita con atto notarile che da mandato alla capogruppo di intrattenere ogni rapporto con la P.A. e di incassare ogni pagamento) sia necessario prima della liquidazione richiedere copia delle fatture quietanzate delle mandanti analogamente a quanto previsto per il subappalto.

RISPOSTA del 02/07/08: Lïù½obbligo di trasmissione delle fatture quietanziate, previsto dall�art. 118, comma 3 del d. lgs. 163/2006 e dall�art. 38, comma 3, della L.R. 27/2003 e smi, riguarda esclusivamente i pagamenti che l�appaltatore corrisponde alle ditte subappaltatrici o cottimiste. Detta norma non appare in alcun modo estensibile ai raggruppamenti temporanei, in cui le imprese sono tutte contraenti dirette con la S.A., pur operando liù ½ impresa capogruppo in virtiù ½ di un contratto di mandato speciale con rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante stessa. In relazione a tale mandato, come rilevasi nel caso di specie, la S.A. deve relazionarsi solo con lic/Mimpresa mandataria, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 20/08/07 - Divieto subappalto - : La Camera di Commercio di S. intende affidare la gestione del proprio servizio di cassa (mandati di pagamento e reversali di incasso) mediante procedura aperta. E'ricompresa nell'affidamento anche la custodia ed amministrazione titoli. Il ser vizio ič½ previsto a titolo gratuito. In base alle disposizioni di cui all'art. 118 e considerata la particolare natura

RISPOSTA del 02/07/08: Il contratto di cui si sono dati brevi cenni nel quesito posto appare essere, a parere di chi scrive, non un appalto di servizi, ma una concessione di servizi, in quanto, pur essendo a titolo gratuito per liè½amministrazione, si crede non lo sariè½ per i privati che pagheranno una commissione o aggio alliè½sitiuto di credito vincitore. Per questi motivi ïè½ certamente possibile vietare ogni forma di sub contrattazione da parte delliè½affidatario. Si veda liè½art. 30 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 08/08/07 - Subappalto - : � possibile concedere,in sede di esecuzione e su richiesta della ditta appaltatrice, l'autorizzazione a subappaltare parte dei lavori, nei limiti stabiliti dall'art.18 della Legge n.55/90 e ss.mmm.ed ii., se la stessa in sede di presentazione d'offerta ha dichiarato che non intendeva subappaltare o concedere in cottimo alcun lavoro.

RISPOSTA del 02/07/08: Se in sede di offerta اتَذَابُوهperatore economico non si تَذَابُرُ riservato alcun subappalto تَذَابُرُ tenuto a svolgere i lavori

RISPOSTA del 02/07/08: Se in sede di offerta liz/2/operatore economico non si 12/2 riservato alcun subappalto 12/2 tenuto a svolgere i lavori in modo diretto, potendo compiere solo forniture con posa in opera o noli, comunque nei limiti e nel rispetto dellič/2/art. 118, c. 11 e c. 12 del d.lgs. 163/06 (in precedenza art. 18, c. 11 e c. 12 della l. n. 55/90), norma che, nei casi ivi previsti, assoggetta anche la fornitura ed il nolo alla medesima regolamentazione del subappalto. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 07/03/07 - Fornitura con posa - Subappalto: La ditta affidataria di un appalto di lavori con categoria prevalente OG3 mi ha inviato una "comunicazione di affidamento della fornitura con posa in opera di pietra per pavimentazione" di importo superiore a 100.000,00 euro, dichiarando che la percentuale della manodopera ič/2 inferiore al 50%, ai sensi dell'art. 18, c. 12 L. 55/90. La realizzazione di una pavimentazione ha le caratteristiche di una lavorazione e pertanto ič/2 da assoggettare alla normativa del subappalto a prescindere dall'importo e dalla percentuale della manodopera oppure ič/2 semplicmente fornitura con posa in opera?

RISPOSTA del 20/11/07: Il contratto di fornitura con posa in opera fa parte della vasta categoria dei subcontratti che possono essere

l'importo e dalla percentuale della manodopera oppure ič½ semplicmente fornitura con posa in opera?

RISPOSTA del 20/11/07: Il contratto di fornitura con posa in opera fa parte della vasta categoria dei subcontratti che possono essere conclusi dallič½appaltatore con soggetti terzi. Si tratta di un contratto che differisce dal subappalto per la mancanza dellič½elemento dellič½organizzazione dei mezzi da parte del fornitore. La vigente normativa, ed in particolare lič½art. 118, comma 11, del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (che, sul punto, non ha innovato il disposto del previgente art. 18, c. 12 della l. 55/90), stabilisce che a tutti i subcontratti si applicano le norme proprie del subappalto qualora essi abbiano entrambe le seguenti caratteristiche: 1. importo superiore al 2% dellič½importo delle prestazioni affidate oppure importo superiore a 100.000 euro; 2. incidenza del costo della manodopera superiore al 50% del contratto da affidare. Nel caso di specie, poichič½ il subcontratto oggetto del quesito non integra il requisito numero 2 di cui sopra, la procedura seguita dallič½impresa affidataria pare legittima. (fonte: Centro Studi Infoplus)

QUESITO del 30/03/07 - Subappalto - Fornitura con posa: Con riferimento al comme 12 dell'art. 118 si chiede in primo luogo la definizione di "lavoratore autonomo". Nel caso in cui la fornitura e posa di cordonate stradali e/o porfidi sia effettuata da lavoratori autonomi, anche tale attivit� pu� non essere configurata come attivit� affidata in subappalto ai sensi dell'art. 118?

ivitič½ puič½ non essere configurata come attivitič½ affidata in subappalto ai sensi dell'art. 118?

RISPOSTA del 20/11/07: Lič½art. 118, comma 12, del D.lgs. 163/2006, nellič½escludere dalla definizione di subappalto ič½lič¼affidamento di attivitič½ specifiche a lavoratori autonomiič½, pone una questione interpretativa per la cui risoluzione occorre fare riferimento ad argomenti di carattere sistematico. Sotto questo profilo, come precisato nella risposta al quesito 2006-106-1986, occorre fare riferimento alla distinzione tra attivitič½ di impresa e attivitič½ di lavoro autonomo. Lič½attivitič½ di impresa, corrispondente alla nozione di imprenditore di cui allič½art. 2082 c.c., ič½ soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui allič½art. 118, comma 11, del citato D. Lgs. 163/03. Lič½attivitič½ di lavoro autonomo, si configura quando un soggetto si obbliga a rendere in prima persona prestazioni d'opera o servizi "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 c.c.). Tale categoria, esclusa dallič½art. 118, comma 12, lett. a), dovrebbe intendersi riferita esclusivamente alle prestazioni dič½opera intellettuali, quali

consulenze professionali e intellettuali, diverse dal quelle enumerate alliè½ articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti, assoggettate al generale divieto di subappalto nelliè½ambito degli incarichi di progettazione. Ne segue che, essendo l쿽attivitiè½ di fornitura e posa in opera prospettata nel quesito riconducibile alla categoria lò½attivitiè½ di lò½impresalò½, alla fattispecie si applicano la vigenti disposizioni in materia di subappalto, nella cui nozione sono testualmente ricomprese per l쿽appunto le lò½forniture con posa in operalò½ (art. 118, comma 11). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/04/07 - Subappalto -: In un appalto pubblico di fornitura in cui il relativo capitolato speciale non ammette il subappalto, la circostanza che un concorrente dichiari invece che intende subappaltare una parte delle prestazioni puič ½ incidire sulla fase concorsuale (con l'esclusione) oppure attiene solamente alla fase esecutiva, quando l'Ente, ovviamente, non darič½ l'autorizzazione al subappalto, coerentemente con le previsoni del capitolato speciale?

RISPOSTA del 20/11/07: Prima delliù ventrata in vigore del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (Codice) la disciplina del sub appalto era profondamente diversa tra, da una parte, i lavori e, dalliù valtre, servizi e forniture. Per questi ultimi non vi erano norme di riferimento e le stazioni appaltanti avevano piena discrezionalitiù va nel concedere o limitare il sub appalto. Attualmente la situazione iù va molto diversa. Liù varticolo 118, c. 2 del Codice, prevede: iù valta stazione appaltante iù va tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonchiù va le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonchiù va lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, iù va definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota iù va riferita all'importo complessivo del contratto. Iù va Pertanto, alle condizioni indicate alliù vart. 118, qui non citate e alle quali si rinvia, non iù va possibile escludere il sub appalto. Pertanto, si consiglia di non escludere e di rettificare il capitolato consentendo il sub appalto a tutti i concorrenti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/04/07 - Subappalto - : Buongiorno, avrei un questione da sottoporre alla Vs. attenzione in merito ad una richiesta di sbappalto. Il bando di gara prevedeva le seguenti categorie: - OGI IV ič½ 1.820.425,75 - 62,64% Prevalente - OS13 II ič½ 471.031,19 - 16,20% Scorporabile non subappaltabile - OS18 I ič½ 252.730,75 - 8,69% Scorporabile subappaltabile - OS30 I ič½ 204.420,37 - 7,03 % Scorporabile subappaltabile - OS 28 I ič½ 158.106,79 - 5,44 % Scorporabile subappaltabile L'impresa, che non ič½ doatta di OS30, ha effetuato la richiesta di subappalto relativamnte alla categoria OS30, proponendo un'impresa non dotata di SOA, per un'importo pari aič½ 153.000,00. Avrei alcune domande - posso autorizzare tale subappalto? - se l'impresa presentasse una richiesta con importo minore di 150.000iž½, dovrei autorizzarela? - ič½ possibile subappaltare solo una parte della OS30? -avendo frazionato le lavorazioni relative agli impianti elettrici (OS30), la parte rimanente chi la certifica?

RISPOSTA del 20/11/07: In base ai dati forniti il sub appalto non il 1/2 autorizzabile. La categoria deve essere subappaltata per intero a soggetto in possesso di qualificazione soa ed in grado di certificare le attiviti

QUESTTO del 27/04/07 - Regolariti'à subappaltatrice - Subappalto: Premesso che nell'ambito di un cantiere, la USL richiede il DURC on-line della ditta appaltatrice e della/e ditta/e subappaltatrice/i. 1) Nel caso di irregolaritià della ditta appaltatrice o della subappaltatrice, la Stazione Appaltante cosa pui della ditta appaltatrice o della subappaltatrice, la Stazione Appaltante cosa pui della ditta appaltatrice del Ministero dei Lavori Pubblici 13 maggio 1986 n. 880 e dell'art. 7 del DM 145/2000? 2) i della ditta appaltatrice del Ministero dei Lavori Pubblici 13 maggio 1986 n. 880 e dell'art. 7 del DM 145/2000? 2) i della ditta appaltatrice o della usta più la previdenziali per la quota riferita all'appalto yenga sanata, gli Enti Previdenziali potranno rilasciare il DURC relativamente all'appalto in questione?

RISPOSTA del 20/11/07: In relazione alla normativa vigente, in caso di irregolariti\(\frac{1}{2}\) contributiva delli\(\text{i}\) zappaltatore: 1. in primo luogo, la amministrazione aggiudicatrice dispone delle ritenute di garanzia operate a norma delli\(\text{i}\) zant. 7 del dm 145/00; tali somme possono essere versate agli enti previdenziali che ne facciano richiesta a seguito della comunicazione della stazione appaltante (che deve essere effettuata anche in caso di richiesta del DURC) secondo quanto disposto alli\(\text{i}\) zant. 7 cit; 2. in secondo luogo, i\(\text{i}\) zossibile trattenere la cauzione definitiva versata dalli\(\text{i}\) zappaltatore, in forza del disposto di cui alli\(\text{i}\) zant. 101 dpr 554/99 e ss.mm.ii., ultimo periodo. Inoltre, sempre in caso di irregolariti\(\text{i}\) zell'appaltatore, la stazione appaltante deve valutare se essa sia tale da determinare la necessiti\(\text{i}\) zell'a procedere a risoluzione del contratto per grave inadempimento. Si ricorda, infatti, che \(\text{ii}\) zabbligo di pagare i contributi agli enti preposti i\(\text{ii}\) anche obbligazione contrattuale a seguito delle disposizioni del capitolato generale di appalto. Per quanto riguarda \(\text{ii}\) zantorizzarione bulizizione contrattuale a seguito delle disposizioni del capitolato generale di appalto. Per quanto riguarda \(\text{ii}\) zautorizzare il subappaltatore successiva alli\(\text{ii}\) zautorizzazione del subappalto(poichi\(\text{ii}\) z'irregolariti\(\text{ii}\) precednte ad essa determina l'impossibiliti\(\text{ii}\) di autorizzare il subappalto), la amministrazione pui\(\text{ii}\) revocare detta autorizzazione ed utilizzare le ritenute di garanzia operate sui pagamenti come da precedente punto 1. Inoltre, la stazione appaltante deve valutare se vi sia inadempimento delli\(\text{ii}\) zappaltatore (ad esempio nel caso in cui non allontani il subappaltatore irregolare) e, in tale caso, si applica quanto indicato al precedente punto 2. Si effettueri\(\text{ii}\) sanche la valutazione ci

QUESITO del 05/03/07 - Pagamenti - Subappalto: Il sottoscritto, in qualitič1/2 di Responsabile del Procedimento dei lavori di ristrutturazione della mensa universitaria "N P", avente un importo complessivo di 12/2 5.499.000,00, ha ricevuto comunicazione da parte di un subappaltatore del mancato pagamento della sue prestazioni, riferite al 312/2 SAL, per un importo di 12/2 14.000,00. L'appaltatore si 12/2 dichiarato disponibile a liquidarne 9.000,00, ma il subappaltatore non accetta tale riduzione. Ai sensi del 312/2 comma dell'art. 38 della I.r. n. 27/03, e conformemente al contratto sottoscritto, doveva essere sospeso il SAL n. 4 avente un importo di 12/2 505.000,00. Veniva invece operata una trattenuta di 12/2 50.000,00, pari a dieci volte la somma contesa, per non creare seri problemi economici all'appaltatore, considerata oggettivamente sproporzionata la sospensione dell'intero stato di avanzamento rispetto all'oggetto del contendere. Tutt'ora il problema non ha trovato soluzione e, nel frattempo, 12/2 stato liquidato il 51/2/2 SAL. Si chiede come procedere nel caso la disputa non sia risolta prima del pagamento dell'ultimo SAL, o prima del saldo finale

RISPOSTA del 20/11/07: Il comma 3, secondo periodo dellià ½articolo 38 della L.R. 27/2003, integrando la norma nazionale ex art. 18 c. 3 L. 55/90, ora art. 118 del D. Lgs. 163/2006, interviene nella materia dei pagamenti dovuti ai subappaltatori, statuendo, a tutela di questià ½ultimi, nel caso di mancata trasmissione da parte dellià ½appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore, lià ½automatica sospensione del pagamento del SAL successivo. La Stazione Appaltante quindi, pur essendo ià ½terza ià ½ rispetto al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, a fronte del citato inadempimento, deve operare secondo quanto previsto dalla suddetta disposizione regionale, valutando inoltre, come sostenuto dallià ½autoritià ½ con determina 7/2004, se si concretizzi anche il presupposto di ïà ½grave inadempimento ià ½ che concorra a motivare la risoluzione del contratto. Ciià ½ posto, nel caso prospettato, la liquidazione delle somme trattenute dalla Stazione Appaltante, peraltro in misura ridotta rispetto alla previsione normativa sulla base delle valutazioni esposte nel quesito, deve restare sospesa fino alla soluzione della questione. Nel caso in cui lià ½opera si concluda prima della soluzione del contenzioso, il collaudatore ne dovrià ½ tener conto ed il saldo della rata finale potrià ½ avvenire solo dopo lià ½avvenuta dimostrazione dellià ½avvenuto pagamento al subappaltatore o di definizione della controversia tra le parti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 25/08/06 - Pubblicitič1/2 - RUP: A QUESTO SETTORE xx ïč1/2 STATO APPROVATO UN PROGETTO FINANZIATO DALLA MISURA 1.9 (P.O.R. ...) PER L'IMPORTO DI ïč1/2 750.000,00 DI CUI ïč1/2 500.000,00 PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 2 ED OG 13. SI CHIEDE: - SE ïč1/2 APPLICABILE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI; - QUALI SONO LE FORME DI PUBBLICITIČ1/2 (SE ïč1/2 SUFFICIENTE IL B.U.R.C.); - STANTE LA SCADENZA DEL 31/12/2006 QUALI PROCEDURE ïč1/2 POSSIBILE ADOTTARE PER RISPETTARE I TEMPI; - SE ïč1/2 POSSIBILE DISTINGUERE L'APPALTO IN CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE; - QUALI COMUNICAZIONI OCCORRE EFFETTUARE (AUTORITIČ1/2, ECC...); - SE ïč1/2 POSSIBILE APPORTARE DELLE MODIFICHE NEGLI IMPORTI PARZIALI DEL PROGETTO PRIMA DI PUBBLICARE IL BANDO; SE ïč1/2 POSSIBILE INDIVIDUARE UN RUP SOLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.

BBLICARE IL BANDO; SE � POSSIBILE INDIVIDUARE UN RUP SOLO PER L'ESPLETA MENTO DELLA GARA.

RISPOSTA del 26/06/07: Quanto al primo quesito: la risposta � affermativa, poich�, a norma delli¿½art. 253, comma 1 del d.lgs. 163/06, al quale si rinvia, li²½applicabiliti¿½ del codice dipende dalla data di indizione della gara. Quanto al secondo quesito: si rimanda alli²½art. 122, comma 5 del d.lgs. 163/06, che regolamenta le forme di pubblicitiù½ per i contratti pubblici sotto soglia comunitaria. In riferimento al terzo quesito, in base ai dati forniti si ritiene che le risorse impiegate per il progetto in questione siano provenienti dai fondi strutturali comunitari. Pertanto, la scadenza del 31.12.2006 si riferisce alli¿½impegno di spesa, con obbligo di effettuare la spesa entro e non oltre il biennio successivo (quindi entro il 2008). A tal fine, pertanto, � necessario che entro la fine delli¿½anno in corso sia avvenuta la pubblicazione del bando (o la spedizione della lettera di invito nel caso di procedura ristretta). Quanto al quarto quesito: si faccia riferimento alli�art. 118, comma 2 del d.lgs. 163/06, che fa obbligo di indicare nel bando di gara la categoria prevalente e le lavorazioni scorporabili, se esistenti, con i relativi importi. Quanto al quinto quesito: nel caso di specie � necessario effettuare tutte le ordinarie comunicazioni alli²½0cOsservatorio, per i lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 150.000 euro (o alla sezione regionale del medesimo Osservatorio, se i lavori in questione sono di interesse regionale). In ordine al sesto quesito: � possibile effettuare modifiche solo ove queste siano apportate a correzione di errori materiali. In caso contrario, prima della pubblicazione del bando � necessario provvedere alla riapprovazione del progetto. In relazione alli�ultimo quesito: la risposta � negativa, in quanto il rup � necessariamente unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione (cfr. art. 10, comma 1 d.lgs. 163/06). (fonte: Ministero Infrastrutt

QUESITO del 19/12/06 - Subappalto - : si chiede di chiarire la portata dell'art. 118 comma 12 lettera a) del d. lgs. 163/2006, ove � stabilito che non costituisce subappalto l'affidamento di attivit� specifiche a lavoratori autonomi. Infatti, se per lavoratore autonomo si intende colui che compie un lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del C.C.) mi pare (art. 1656 del C.C.) che i subappaltatori in genere non abbiano vincoli di subordinazione nei confronti dei loro committenti, anche se l'appaltatore risponde solidalmente del risultato del loro lavoro.

Subappatatori in genere non abbiano vincoli di subordinazione nei contronti dei loro committenti, anche se l'appatatore risponde solidalmente del risultato del loro lavoro.

RISPOSTA del 22/06/07: L�sesclusione dalla configurabilit� di subappalto di alcune categorie di servizi e forniture, �per le loro specificit� dettata dall�art. 118 comma 12 del D. Lgs. 163/06, costituisce una novit� rispetto alle precedenti disposizioni di non facile interpretazione, dato il carattere generale della norma. Relativamente alla casistica oggetto del quesito, contenuta nella lettera a) del citato c.12, riferita ad ï½/attivit� specifiche svolte da lavoratori autonomi� occorre distinguere la tipologia di attivit� di impresa da quella di prestazione di lavoro autonomo. L�attivit� di impresa, definita dal punto di vista normativo, attraverso la nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), � soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui alli¿½sart. 118 comma 11 del citato D. Lgs. 163/03. L�attivit� di lavoro autonomo, si configura quando un soggetto si obbliga a rendere in prima persona prestazioni d'opera o servizi "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 c.c.). In tale ultima casistica paiono trovare collocazione le consulenze professionali, le prestazioni d'i¿/zopera intellettuali. Ci� posto occorre comunque coordinare li¿½ipotesi indicata nella lettera a) del comma 12 delli¿½art.

118 con la normativa in materia di somministrazione di manodopera di cui al D.Lgs. n.276/03 e con liù ½art. 91 c.3, del codice, che prevede il divieto alliù ½affidatario di avvalersi del subappalto per le prestazioni di natura progettuale, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotermiche, sismiche, sondaggi, rilievi etc. Ne deriva che liù ½esclusione di configurabilitiù ½ di subappalto pare riferita ad attivitiù ½ specifiche svolte da lavoratori autonomi, quali consulenze professionali, ed intellettuali, comunque diverse da quelle professionali di cui alliù ½art.91 co.3 (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 19/01/07 - Pagamenti -: CONTRATTO D'APPALTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA ACQUE NERE" STIPULATO CON DITTA x IN QUALITIZI72 DI CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D' IMPRESA CON DITTA y( MANDANTE ). I PAGAMENTI DERIVANTI DALLA CONTABILITIZI72 DEI LAVORI VENGONO EFFETTUATI IN FAVORE DELLA DITTA CAPOGRUPPO, CON CUI IZ172 STATO STIPULATO IL CONTRATTO D'APPALTO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALE DELLE DUE DITTE ABBIA ESEGUITO I LAVORI. QUESITO: IZ172 NECESSARIO PROCEDERE CON LA RICHIESTA ALLA DITTA CAPOGRUPPO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZIATE RELATIVE AI PAGAMENTI IN FAVORE DELLA MANDANTE DI CUI ALL'ART. 38 DELLA L.R. O TALE OBBLIGO VIGE SOLO NEL CASO DI SUBAPPALTI?

RISPOSTA del 22/06/07: Līč½obbligo dellīč½appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate riguarda esclusivamente i pagamenti che lo stesso appaltatore corrisponde al proprio subappaltare o cottimista. Tale obbligo, giīč½ previsto dallīč½at. 18, comma 3 bis della L. 55/1990 (vedasi ora līč½art. 118, comma 3, d. lgs. 163/2006) īž½ contemplato anche dallīč½art. 38, comma 3, della L. R. 27 che reca una disposizione ulteriore: īž½rafforzandoīč½ infatti la disciplina statale, la norma regionale sanziona la mancata trasmissione con la sospensione del pagamento successivo nei confronti dellīč½appaltatore. Come detto la fattispecie appena commentata īž½ tipica del rapporto fra appaltatore e subappaltatore (o cottimista) e la sua ratio risiede, fra līč½altro, nella tutela apprestata ai lavoratori impiegati dalle ditte subappaltatrici e cottimiste, che non hanno alcun rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione. Conseguentemente līč½sistituto in commento non appare in alcun modo estensibile allo schema associativo delle A.T.I., in cui le imprese sono tutte contraenti dirette con la P. A.: la circostanza che il contratto sia stato stipulato con la Capogruppo e che i pagamenti vengano effettuati nei confronti di questič ½ultima concerne il potere rappresentativo che la Capogruppo detiene - in base al mandato - al fine di compiere attivitīč½ giuridica direttamente efficace anche nei confronti delle mandanti, per le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallīč½appalto. (fonte: Ministero Infrastruture)

QUESITO del 05/10/06 - Subappalto - : Per rispondere a specifico quesito posto dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di �. all'Ufficio Legale e contratti del medesimo Comune ci pregiamo formulare il seguente questito: "Nell'ambito di gare ad evidenza pubblica per lavori, capita di osservare che la ditta aggiudicataria si avvalga della possibilitič½ di subappaltare, affidando lavori a ditte che avevano partecipato alla gara senza, ovviamente, aggiudicarsela. Posto il principio garantito anche dalla Costituzione volto a garantire la libera partecipazione e concorrenza nel mercato, a quale norma o con quale espressa clausola nel capitolato d'oneri � possibile riferirsi al fine di ovviare a questa prassi che mal si concilia col principio sopra richiamato?"

RISPOSTA del 29/03/07: Nel caso in cui il bando non abbia previsto in modo motivato il divieto di subappalto ad un�impresa che abbia partecipato alla gara, l�amministrazione deve fare riferimento alla disciplina di cui all�art. 118 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e all�art. 141 del dpr 554/99 e ss.mm.ii. Tali norme non prevedono il divieto di sub appalto ad altro offerente. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 28/12/06 - Pagamenti - Subappalto: la ditta appaltatrice ha subappaltato alcune lavorazioni (subappalto regolarmente autorizzato); ora una ditta subappaltatrice lamenta di non essere stata regolarmente pagata. ¡¿½ lecito sospendere i pagamento del sal fintanto che non venga regolarizzato il pagamento?

RISPOSTA del 28/12/06: Sulla base del disposto del comma 3 delli¿½art. 118, d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., la stazione appaltante indica nel bando di gara che provvederi¿½ al pagamento diretto dei subappaltatori e di cottimisti o, in alternativa, prescriveri¿½ li¿½obbligo in capo alli¿½affidatario di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalli¿½seffettuazione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposto dalli¿½saffidatario ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel solo caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore, questo ha un diritto di credito direttamente nei confronti della amministrazione. Negli altri casi, essendo il subappaltatore soggetto terzo rispetto al rapporto tra amministrazione e appaltatore, il subappaltatore potri¿½ avvalersi, per il recupero dei suoi crediti nei confronti delli¿½art. 353 della l. 2248/1865 (all. F). Non si ritiene applicabile al subappaltatore la disposizione di cui alli¿½art. 1676 cod. civ., non essendo il subappaltatore qualificabile come soggetto ausiliare o alle dipendenze delli¿½appaltatore. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 10/12/07 - Subappalto - : LE DUE CONDIZIONI CHE FANNO SCATTARE IL SUBAPPALTO: In relazione all'articolo 18, comma 12, legge 55/90 vorrei dei chiarimenti in merito alle comunicazioni del 2 per cento. L'indicazione dell'importo di 100.000 euro deve essere intesa come importo massimo per le comunicazioni del 2%. Vale a dire il 2% dell'importo contrattuale comunque non deve superare detto importo? Mi pare che il nuovo Codice dei contratti abbia abolito tale norma, ora a quale norma bisogna fare riferimento?

pare che il nuovo Codice dei contratti abbia abolito tale norma, ora a quale norma bisogna fare riferimento?

RISPOSTA del : La norma � stata riprodotta all�articolo 118 del Codice dei contratti, il cui comma 11 riporta precisamente il testo quale era nella previgente normativa e precisamente che: i¿½Ai fini del presente articolo i¿½ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attiviti¿½ ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non pu� subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pui¿½ avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4. � fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatizi½.Pertanto, i¿½ confermato li¿½sobligo delli¿½saffidatario di fornire alla stazione appaltante le indicazioni relative al contratto, alli¿½simporto e al subcontraente.Ai sensi del comma 8 della sopra citata norma, il termine di rilascio delli½ ½autorizzazione i¿½ di 30 giorni.Due le condizioni poste dalla norma per far scattare li¿½sassimilazione al subappalto:1) le forniture con posa in opera e i noli a caldo sono equiparati al subappalto se, singolarmente considerate, raggiungono un importo pari al 2% delli¿½simcidenza della manodopera i¿½ superiore al 50% delli¿½simporto del contratto.Fuori da queste ipotesi, la norma co

QUESITO del 15/10/07 - Subappalto - : LA PAVIMENTAZIONE VIARIA RIENTRA NEL SUBAPPALTO: Nel caso in cui un'impresa appaltatrice di un lavoro pubblico affidi ad altra impresa la fornitura in opera di pavimentazioni stradali (conglomerati bituminosi), il cui valore ič½ al disotto dei 100.000 euro e non supera il 20% dell'appalto principale netto, e dove l'incidenza della manodopera non supera il 150%, ïč½ da considerarsi un affidamento rientrante nella disciplina del subappalto, oppure basta una semplice comunicazione ex articolo 18, comma 12, legge 55/90?

RISPOSTA del : Nel caso in cui si abbia prestazione di lavoro e installazione di impianti che portino a una modificazione strutturale o funzionale di un bene, e in ogni caso in cui ič½ configurabile una delle attiviti½ di cui alle declaratorie delliü½allegato A al Dpr 34/2000, la funziona caratterizzante da riconoscere al contratto ïč½ da individuare nella realizzazione delliü½apera, del lavoro pubblico, che costituiscono, quindi, li¿½oggetto principale del contratto medesimo. Questa interpretazione che si basa, appunto, su un criterio funzionale, consente di rendere caso, prospettato per absurdum, quello che discenderebbe da diversa soluzione e secondo cui, poichič½ in ogni costruzione edilizia le forniture (calcestruzzo, mattoni, travi, componenti e altro) sono di valore economico prevalente rispetto agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino valenza di autonoma prestazione che allora si affianca a quella concernente i lavori e fa qualificare il contratto come di fornitura. Viceversa, ič½ da ritenere che, anche se economicamente di valore superiore alla prestazione di lavoro, la fornitura sia funzionalmente subvalente e, come tale, ič½ applicabile la disciplina giuridica riguardante il lavoro al relativo contratto. In altri termini, nel caso di contratto implicante, oltre alla fornitura di beni (nella specie conglomerati bituminosi), anche prestazioni di lavoro, che inferiscano a un'opera di ingegneria civile con i necessari adattamenti della stessa, ai fini della individuazione della normativa applicabile, occorre sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni. Ciiù la cella dell'ibia della fornitura del avoro. il capitolo 45 dei Codici Nace), si applica la normativa dei lavori pubblici quale che sia liù l'importo economico della fornitura e del lavoro. il capitolo 45 dei Codici Nace), si applica la normativa dei lavori pubblici quale che sia liù l'importo economico della fornitura e del lavoro. il capitolo 45 d

QUESITO del 01/01/07 - Categoria di opere - posa di pavimentazione e infissi: In un appalto c'� una pavimentazione o l'installazione di infissi la cui posa od installazione richiede una professionaliti¿½ specifica (sola manodopera) che l'impresa appaltatrice non possiede e che ha chiesto in sede di gara di subappaltare. La legge n. 1369/60 non ammetteva il subappalto di sola manodopera (ora abrogata). Il D. Lgs n. 276/2003 prevede che un'impresa possa ricorrere all'impiego della manodopera sono tramite un contratto di somministrazione. Se l'impresa non trova tramite le Agenzie di lavoro l'impresa qualificata come si deve comportare in caso di necessiti¿½ di tale manodopera? e l'Amministrazione che autorizzazioni deve verificare ed accettare?

RISPOSTA del : Va premesso che le lavorazioni oggetto del quesito, appartenenti a finiture di opere generali rientranti nella categoria OS6, non sono a qualificazione obbligatoria (tabella allegato A al DPR 34/2000) e quindi sono eseguibili direttamente dalli¿½appaltatore, ancorchi¿½ non sia in possesso della corrispondente qualificazione. Resta fermo che li¿½impresa appaltatrice, avendo nel caso di specie manifestato in sede di gara la volonti¿½ di subappaltare le citate opere, deve comunque operare, pur nelli¿½ambito della proprie scelte imprenditoriali, nel rispetto della vigente normativa. In tal senso pui¿½: 1) Subappaltare la fornitura e posa della pavimentazione e degli infissi a ditta specializzata, secondo i dettati delli¿½art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (ex art. 34 Legge 109/1994 e smi). In tal caso li¿½Amministrazione deve autorizzare il subappalto, previa acquisizione della dovuta documentazione e verifica della stessa nel rispetto

dei requisiti di legge. 2) Ricorrere alla somministrazione di sola manodopera per le lavorazioni di posa pavimentazione ed infissi, ma nei limiti consentiti dalla riforma del mercato del lavoro, attuata dal D. Lgs. 276/2003, come integrato dal D. Lgs. 251/2004. In particolare pui\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\) concludere un contratto di somministrazione di lavoro con agenzie autorizzate (art. 4, 5 e 20 del citato D. Lgs. 276/2003) o ricorrere alli\(\frac{1}{2}\)\(\fra

QUESITO del 01/01/08 - Certificato regolare esecuzione - : Certificato esecuzione lavori. Quadro H - Indicazione dei subaffidamenti inferiori al 2% dell'importo dei lavori. Durante la redazione di un certificato di esecuzione lavori è ½ sorto il dubbio se nella sezione H, relativa ad i ½½Anagrafica dei soggetti che hanno realizzato i lavori e lavorazioni eseguite i ½½, siano da indicarsi tutte le imprese che hanno contribuito a qualsiasi titolo ad eseguire le lavorazioni. In particolare il dubbio riguarda li¿½indicazione delli¿½sescuzione di lavorazioni inferiori al 2% dellià½zimporto dei lavori, e specialmente nel caso in cui si tratti non di vere e proprie lavorazioni ma solamente di noli a caldo, ovvero di noli di soli macchinari. Da un lato appare penalizzante nei confronti delle imprese che hanno eseguito vere e proprie lavorazioni inferiori al 2% dei lavori ometterne li¿½indicazione, in quanto il certificato che attesta la loro partecipazione alla realizzazione delliü½attestazione SOA. Diù½altro, indicare le spese sostenute per i noli (a caldo e/o a freddo) e la categoria della lavorazione per la quale i noli sono stati utilizzati, consentirebbe a imprese di solo noleggio di acquisire documentazione ipoteticamente dimostrante la partecipazione a lavorazioni di quella determinata categoria. Per tali ragioni si chiede cortesemente di comunicare se nei certificati di esecuzione lavori, le lavorazioni inferiori al 2% delliù½importo dei lavori (da non qualificarsi quali subappalto) debbano essere indicate o meno. E, in caso affermativo, se debbano essere indicati anche gli affidamenti di soli noli. Distinti saluti.

indicate o meno. E, in caso affermativo, se debbano essere indicati anche gli affidamenti di soli noli. Distinti saluti.

RISPOSTA del : La ïl/definizione legaleïi/d di subappalto di cui alliï/d/sart. 118, c. 11, del D.Lgs. 163/06, che riproduce il disposto delliï/d/sart. 18, c. 12, L. 55/90, ïd/d finalizzata ad estendere ïd/de garanzie previste per i lavori a quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono lii/d/simpiego di mano dii/d/sopera, come quelli di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo, nel caso in cui tali sub-contratti assumano unii/d/sincidenza percentuale superiore a quella precisata nella norma ed un costo della mano dii/d/sopera, espletata in cantiere, superiore al 50% dellii/d/simporto del sub-contrattoïi/d (Autoriti/d/d di vigilanza, det. n. 6/03). I sub-affidamenti che non raggiungono le predette soglie, pertanto, includono sia i sub-affidamenti relativi a prestazioni qualificabili come lavori, sia sub-contratti non qualificabili come lavori, ma che comportano lii/d/simpiego di manodopera, come i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con lii/d/soperaio addetto alla manovra), e le forniture con posa in opera, mentre non sembrano riconducibili alla nozione di subappalto delineata dallii/d/sart. 118 i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza lii/d/soperaio addetto al loro funzionamento). Cii/d/p premesso, se scopo della predetta assimilazione ii/d/a assoggettare al particolare regime autorizzatorio e vincolistico di cui al richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/06 anche i sub-contratti con prestazioni non qualificabili in termini di lavori, ne segue che tale classificazione non rileva ai fini dellii/d/sapplicazione di norme diverse, come quelle in punto di qualificazione degli esecuzione de lavori; se, per contro, il sub-contratto non contempla detta esecuzione, non variportata alcuna indicazione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

contratto non contempla detta esecuzione, non va riportata alcuna indicazione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Contabilitič½ - fatture quietanzate imprese mandanti in ATI: Si richiede se nel caso di aggiudicazione di appalto ad un'A.t.i. (regolarmente costituita con atto notarile che da mandato alla capogruppo di intrattenere ogni rapporto con la P.A. e di incassare ogni pagamento) sia necessario prima della liquidazione richiedere copia delle fatture quietanzate delle mandanti analogamente a quanto previsto per il subappalto.

RISPOSTA del : Līʾ¿½obbligo di trasmissione delle fatture quietanziate, previsto dallīʾ¿½art. 118, comma 3 del d. lgs. 163/2006 e dallīʾ¿½art. 38, comma 3, della L.R. 27/2003 e smi, riguarda esclusivamente i pagamenti che līċ ½appaltatore corrisponde alle ditte subappaltatrici o cottimiste. Detta norma non appare in alcun modo estensibile ai raggruppamenti temporanei, in cui le imprese sono tutte contraenti dirette con la S.A., pur operando līċ ½impresa capogruppo in virtiċ ½ di un contratto di mandato speciale con rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante stessa. In relazione a tale mandato, come rilevasi nel caso di specie, la S.A. deve relazionarsi solo con līċ ½impresa mandataria, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Contabilitič½ - Pagamenti ATI: CONTRATTO D'APPALTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA ACQUE NERE" STIPULATO CON DITTA \_\_\_\_\_\_ IN QUALITIȽ DI CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D' IMPRESA CON DITTA \_\_\_\_\_ (MANDANTE ). I PAGAMENTI DERIVANTI DALLA CONTABILITIȽ DEI LAVORI VENGONO EFFETTUATI IN FAVORE DELLA DITTA CAPOGRUPPO, CON CUI ïč½ STATO STIPULATO IL CONTRATTO D'APPALTO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALE DELLE DUE DITTE ABBIA ESEGUITO I LAVORI. QUESITO: ïč½ NECESSARIO PROCEDERE CON LA RICHIESTA ALLA DITTA CAPOGRUPPO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZIATE RELATIVE AI PAGAMENTI IN FAVORE DELLA MANDANTE DI CUI ALL' ART. 38 DELLA L.R. O TALE OBBLIGO VIGE SOLO NEL CASO DI SUBAPPALTI?

RISPOSTA del : L�obbligo dell�appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate riguarda esclusivamente i pagamenti che lo stesso appaltatore corrisponde al proprio subappaltare o cottimista. Tale obbligo, gi� previsto dall�art. 18, comma 3 bis della L. 55/1990 (vedasi ora l�art. 18, comma 3, d. lgs. 163/2006) � contemplato anche dall�art. 38, comma 3, della L. R. 27 che reca una disposizione ulteriore: �rafforzando� infatti la disciplina statale, la norma regionale sanziona la mancata trasmissione con la sospensione del pagamento successivo nei confronti dell�appaltatore. Come detto la fattispecie appena commentata � tipica del rapporto fra appaltatore e subappaltatore (o cottimista) e la sua ratio risiede, fra l�altro, nella tutela apprestata ai lavoratori impiegati dalle ditte subappaltatrici e cottimiste, che non hanno alcun rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione. Conseguentemente li¿½istituto in commento non appare in alcun modo estensibile allo schema associativo delle A.T.I., in cui le imprese sono tutte contraenti dirette con la P. A.: la circostanza che il contratto sia stato stipulato con la Capogruppo e che i pagamenti vengano effettuati nei confronti di questi¿½ultima concerne il potere rappresentativo che la Capogruppo detiene - in base al mandato - al fine di compiere attiviti¿½ giuridica direttamente efficace anche nei confronti delle mandanti, per le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall�appalto. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Regolaritič½ contributiva - DURC rilasciato dall'Appaltatore: Per il pagamento dello stato di avanzamento il certificato DURC deve essere presentato dall'impresa, naturalmente riferito alla data di emissione del SAL, come previsto dall'art. 118, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, o deve essere richiesto dalla Pubblica Amministrazione? Nel caso valga la prima ipotesi l'impresa deve consegnare l'originale o basta una semplice copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante che dichiara che la copia ič½ conforme allič½originale corredata dalla fotocopia del documento dič½identitič½ dello stesso?

Algoriginale corredata dalla fotocopia dei documento dia videntifia ya dello stesso?

RISPOSTA del: Va premesso che, dalle vigenti disposizioni in materia di regolaritia ya contributiva nelle varie fasi delli appalto di opere pubbliche, discendono obblighi sia a carico delli a carico delli yamministrazione pubblica. Infatti, oltre alli yant. 118 c.6 del D. Lgs. 163/2006 citato nel quesito, che prevede la produzione periodica da parte delli yappaltatore dei documenti attestanti la regolariti ya contributiva, vige li yatt. 7 del D.M. 145/2000 (capitolato generale di yappalto) che prescrive al responsabile del procedimento li yabbbligo di comunicare per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi l'emissione di ogni certificato di pagamento. Cii ya posto, considerato li vobbbligo di informazione a carico del RUP previsto dal citato DM 145/2000 e le informazioni attinenti al singolo cantiere da fornire in sede di richiesta del DURC, Ti ya opportuno che, ai fini del pagamento dello stato di yavanzamento, sia la Stazione Appaltante a richiedere il certificato allo Sportello unico Previdenziale. Nel caso in cui il DURC venga prodotto dalli yappaltatore occorre verificare che lo stesso sia stato rilasciato per lo specifico SAL delli yappalto oggetto di verifica. In tal caso, il certificato pui ya essere prodotto in originale o copia conforme alli vapriginale, ai sensi e con le modaliti ya delli vart. 18 del D.P.R. 445/2000. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Regolaritič½ contributiva - imprese subappaltatrici con DURC irregolare: Oggetto: Lavori di costruzione (ič½½²½1½²½ stralcio. Premesso che non sono ancora applicabili le disposizioni contenute nei commi dal 28 al 33 compreso, dellič½²art. 35 della legge n. 248/2006, per effetto del comma 34, medesimo articolo. Che perič½², ai sensi dellič½²art. 118, comma 6, del d.lgs n. 163/2006, le Imprese appaltatrici sono responsabili in solido con le Imprese subappaltatrici dellič½³cosservanza delle norme stabilite dai C.C.N., nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nellič½²ambito di un subappalto. Tutto ciič½ premesso si chiede un parere in merito alle possibili soluzioni da adottare per la liquidazione di un SAL, nel caso in cui una delle Imprese subappaltatrici abbia un DURC irregolare: a) liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori allič½½Impresa appaltatrice, al netto delle somme insolute e complessivamente accertate nei confronti dellič½½impresa subappaltatrice con DURC non regolare, e contestuale pagamento di dette somme (circa 93.000 iž½) agli Enti previdenziali ed assistenziali creditori (INAIL, INPS e Cassa Edile) ič½ art. 41 Legge Regionale 27/2003; b) liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori allič½²impresa appaltatrice nellič½²ammontare corrispondente alla differenza tra lič½²importo del S.A.L. ed il corrispettivo dovuto dallič½²appaltatore al subappaltatore (circa 58.000 iž½) e contestuale pagamento dellič½importo del subcontratto agli Enti previdenziali ed assistenziali creditori (INAIL, INPS e Cassa Edile), con il riparto fra gli stessi della somma disponibile; c) sospensione del pagamento dellič½zintero S.A.L. in attesa della regolarizzazione del subappaltatore; N.B.: nel contratto stipulato con lič½impresa appaltatrice sono espressamente richiamate le disposizioni contenute nellič½art. 41, comma 1, lettere a)-b) e c) della L.R. n. 27/2003 e lič½importo delle ritenute (0.5%) operate nel C.P. n. 1 a favore degli enti previdenziali ič½ pari ad ič½ 4.265,23.

RISPOSTA del : Nel contesto giuridico attuale non risulta facile delineare le misure che la S.A. deve adottare nel caso di accertate irregolaritico attuale non risulta facile delineare le misure che la S.A. deve adottare nel caso di accertate irregolaritico contributive e retributive di appaltatori e/o subappaltatori, anche in considerazione del fatto che lizivart.35 della L.248/2006 non iziva ancora operativo. Applicabile al contratto in questione iziva comunque lizivart. 41 della L.R. 27/2003, che riproduce i contenuti della normativa nazionale (ex art. 18 c.7 Legge 55/90, ora art. 118 c.6 D. Lgs. 163/2006) in tema di responsabilitiziva solidale dellizivappaltatore, e prevede al c.1 lett. c), che i pagamenti siano corrisposti solo in presenza di dichiarazione di regolaritiziva contributiva. In caso di accertate irregolaritiziva dellizivappaltatore e/o del subappaltare si determinano le conseguenze sanzionatorie previste dal legislatore regionale, aventi effetto sul SAL successivo, con pagamento diretto da parte della S.A delle somme dovute agli Enti. Peraltro le richiamate disposizioni precisano che le responsabilitiziva devono intendersi riferite agli obblighi contributivi e retributivi connessi allizivesecuzione delle opere affidate in appalto o subappalto e non alla situazione generale dellizivappaltatore o del subappaltatore. Ciiziva posto, con riferimento alle soluzioni prospettate nel quesito, tenendo conto delle norme applicabili al contratto in questione, iziva opportuno che la Stazione Appaltante acquisisca dagli Enti previdenziali la quantificazione dei debiti contributivi del subappaltatore connessi allo specifico cantiere. Potriziva poi trattenere il solo debito derivante dalle irregolaritiziva contresse al cantiere, con versamento diretto delle somme agli Enti preposti, secondo quanto disposto dallizivart. 41 c.1 lett. c) ultimo capoverso. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Subappalto - quota parte subappaltabile categoria prevalente: Ai sensi dell'i¿½art. 118 del d.lgs 163/2006, la quota

parte subappaltabile della categoria prevalente i¿½ pari al trenta per cento. Si chiede se detta quota parte vada riferita al prezzo del contratto di subappalto, cio� al netto del ribasso praticato al subappaltatore ai sensi del comma 4, ovvero tenendo conto del valore delle lavorazioni subappaltate risultante dal Contratto d'ič½appalto, senza considerare il suddetto ribasso.

orazioni subappatate risutante dal Contratto di Viapapato, senza considerare il suddetto ribasso.

RISPOSTA del : La ratio delli`i Viart. 118 c.2 del D. Lgs. 163/2006 ii Viz volta a limitare al 30% la i`i Vizquotai`i. Vizquota subappaltatore, in quanto si verrebbe a confrontare un valore lordo (importo di progetto o di aggiudicazione) con un valore netto (importo del subcontratto, al netto dell'i¿½ulteriore sconto praticato). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Subappalto - appalto di fornitura mobili: in un appalto di fornitura mobili, vista la particolarit�, posso vietare il subappalto o lo devo consentire fino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo della fornitura come previsto all'art. 118 del codice dei

RISPOSTA del : Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 il divieto di subappalto nelliù ½ambito dei contratti pubblici volti alliù ½acquisizione di lavori, servizi e fomiture ïù ½ consentito nelle sole casistiche previste dalliù ½art. 27 (contratti esclusi), art. 37 c.11 (lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico di valore superiore al 15% del totale delliù ½appalto), at. 91 c.3 (incarichi di progettazione). Va periù ½ precisato che, ai sensi delliù ½art. 118, c. 11 del citato D. Lgs. 163/06 ïù ½ considerato subappalto ïù ½qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitiù ½ che richiedano manodopera quali la fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% delliù ½importo delle prestazioni affidate in appalto ovvero di importo maggiore a ïù ½ 100.000 e qualora liù ½incidenza della manodopera e di personale sia superiore al 50% del contratto da affidareïù ½. Pertanto, con riferimento agli appalti di forniture, liù ½art.118 trova disciplina quando alliù ½appaltatore ïù ½ richiesta non solo la ïù ½consegnaïù ¼ di un bene, quanto un insieme di prestazioni (quali lavori e servizi) che, rispetto alliù ½obbligazione principale del dare, acquistano uno specifico rilievo economico, rientranti nei parametri suindicati (2% del valore della prestazione e incidenza manodopera superiore al 50%). Le altre forme di sub fornitura, non costituiscono subappalto e per le stesse iù ½ possibile avvalersi della collaborazione di Ditte specializzate, indipendentemente dalla previsione del bando, nelle forme previste dalla normativa, fatto salvo il divieto di cessione del contratto, previsto dalliù ½art. 116 del D. Lgs. 163/2006. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Subappalto - percentuale subappaltabile: Si chiede se, nell'ambito di un lavoro di interesse regionale, sia possibile indicare nel disciplinare di gara una quota di lavori subappaltabile inferiore al 50%.

indicare nel disciplinare di gara una quota di lavori subappaltabile inferiore al 50%.

RISPOSTA del : Per la risoluzione della questione prospettata, non si pu� prescindere dall�orientamento assunto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 23 novembre 2007, emessa in esito al ricorso promosso dalla Regione del Veneto contro il Codice dei contratti, anche con riguardo al divieto alle Regioni, posto dall�art. 4, comma 3, di dettare una disciplina difforme dallo stesso D.Lgs. 163/2006 in materia di subappalto. La Consulta ha infatti chiarito che �Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto istituto conserva la sua natura privatistica e rientra nelli?½ambito materiale delli¿½ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialiti della concorrenziali mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. i della prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale nei termini in cui īč½ stata affermata dalla Corte costituzionale consegue la necessitič½ di disapplicare līč½art. 38, comma 1, della L.R. 27/2003, laddove riconosce allīč½appaltatore la facoltīč½ di subappaltare i lavori appartenenti alla categoria prevalente nella misura del 50%, in difformitīč½ da quanto stabilito dallīč½art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto, anche per i lavori pubblici di interesse regionale, nel disciplinare di gara va riportata la percentuale indicata dalla citata normativa statale. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Subappalto - applicazione L.R. 27/2003: Si chiede se alla luce del D.Lgs. 12 aprile 2006 nïč½ 163 e della L.R. 07 novembre 2003 nïč½ 27 al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ( importo dell'ordine di ïč½ 30.000,00) ïč½ sufficiente applicare solamente e letteralmente l'art. 38 della L.R. 27/03 oppure il subappalto ïč½ comunque condizionato al rispetto delle condizioni ( 1-2-3-4 )del

2ič½ comma dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 nič½ 163?

RISPOSTA del: Va premesso che lič½art. 38 comma 1 della L.R. 27/2003, pur apportando alcune variazioni rispetto alla disciplina statale del subappalto di opere pubbliche (in particolare la percentuale di subappaltabilitič½ dei lavori) fa salve le disposizioni di cui allič½art. 18 della L. 19.3.1990 n. 55, ora confluite nellič½art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Ne consegue che, al fine del rilascio dellič½autorizzazione al subappalto, si applicano interamente le norme di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del comma 2 dellič½art. 118 del citato D. Lgs. 163/2006- (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESTTO del 01/01/07 - Subappalto - subappalto a lavoratore autonomo: Con riferimento al comma 12 dell'art. 118 si chiede in primo luogo la definizione di "lavoratore autonomo". Nel caso in cui la fornitura e posa di cordonate stradali e/o porfidi sia effettuata da lavoratori autonomi, anche tale attivitič½ puič½ non essere configurata come attivitič½ affidata in subappalto ai sensi dell'art. 118?

RISPOSTA del : Lič½art. 118, comma 12, del D.lgs. 163/2006, nellič½escludere dalla definizione di subappalto ič½lič½affidamento di attivitič½ specifiche a lavoratori autonomiič½, pone una questione interpretativa per la cui risoluzione occorre fare riferimento ad argomenti di distributo di subappalto. Sotto establica dell'accompanio all'accompanio dell'accompanio dell'accompani

di carattere sistematico. Sotto questo profilo, come precisato nella risposta al quesito 2006-106-1986, occorre fare riferimento alla distinzione tra attiviti\(\tilde{\chi}\)2 di impresa e attiviti\(\tilde{\chi}\)2 di lavoro autonomo. Li\(\tilde{\chi}\)2attiviti\(\tilde{\chi}\)2 di impresa, corrispondente alla nozione di imprenditore di cui alli\(\tilde{\chi}\)2art. 2082 c.c., i\(\tilde{\chi}\)2 soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui alli\(\tilde{\chi}\)2art. 118, comma 11, del citato D. Lgs. 163/03. Li\(\tilde{\chi}\)2attiviti\(\tilde{\chi}\)2 di lavoro autonomo, si configura quando un soggetto si obbliga a rendere in prima persona prestazioni d'opera o servizi "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 c.c.). Tale categoria, esclusa dalli\(\tilde{\chi}\)2mbito di applicazione del subappalto ai sensi delli\(\tilde{\chi}\)2art. 118, comma 12, lett. a), dovrebbe intendersi riferita esclusivamente alle prestazioni di\(\tilde{\chi}\)2dopera intellettuali, quali consulenze professionali e intellettuali, diverse dal quelle enumerate allič½ articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti, assoggettate al generale divieto di subappalto nellič½ambito degli incarichi di progettazione. Ne segue che, essendo lič½attivitič½ di fornitura e posa in opera prospettata nel quesito riconducibile alla categoria ič½attivitič½ dič½impresaič½, alla fattispecie si applicano la vigenti disposizioni in materia di subappalto, nella cui nozione sono testualmente ricomprese per lič½appunto le ič½forniture con posa in operaič½ (art. 118, comma 11). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/06 - Subappalto - : si chiede di chiarire la portata dell'art. 118 comma 12 lettera a) del d. lgs. 163/2006, ove � stabilito che non costituisce subappalto l'affidamento di attivitič½ specifiche a lavoratori autonomi. Infatti, se per lavoratore autonomo si intende colui che compie un lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del C.C.) mi pare (art. 1656 del C.C.) che i subappaltatori in genere non abbiano vincoli di subordinazione nei confronti dei loro committenti, anche se l'appaltatore risponde solidalmente del risultato del loro lavoro. Gradirei qualche esempio pratico in proposito.

RISPOSTA del : Līč½esclusione dalla configurabilitīč½ di subappalto di alcune categorie di servizi e forniture, ïč½per le loro specificitïč½ dettata dallïč½art. 118 comma 12 del D. Lgs. 163/06, costituisce una novitïč½ rispetto alle precedenti disposizioni di non facile interpretazione, dato il carattere generale della norma. Relativamente alla casistica oggetto del quesito, contenuta nella lettera a) del citato c.12, riferita ad ïč½attivitïč½ specifiche svolte da lavoratori autonomiïč½ occorre distinguere la tipologia di attivitïč½ di impresa da quella di prestazione di lavoro autonomo. L'ič½attivitič½ di impresa, definita dal punto di vista normativo, attraverso la nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), ič½ soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui allič½art. 118 comma 11 del citato D. Lgs. 163/03. imprenditore (art. 2082 c.c.), 12½ soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui alliž½art. 118 comma 11 del citato D. Lgs. 163/03. Liž½attivitiž½ di lavoro autonomo , si configura quando un soggetto si obbliga a rendere in prima persona prestazioni d'opera o servizi "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 c.c.). In tale ultima casistica paiono trovare collocazione le consulenze professionali, le prestazioni dič½opera intellettuali. Ciiž½ posto occorre comunque coordinare liž½ipotesi indicata nella lettera a) del comma 12 delliž½art. 118 con la normativa in materia di somministrazione di manodopera di cui al D.Lgs. n.276/03 e con liž½art. 91 c.3, del codice, che prevede il divieto alliž½affidatario di avvalersi del subappalto per le prestazioni di natura progettuale, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotermiche, sismiche, sondaggi, rilievi etc. Ne deriva che liž½sesclusione di configurabilitž½ di subappalto pare riferita ad attivitž½ specifiche svolte da lavoratori autonomi, quali consulenze professionali, ed intellettuali, comunque diverse da quelle professionali di cui alliž½art.91 co.3 (fonte: Ministero Infrastrutture)

1				•
preferiti	l manr	oa del sito	Convright	
P	I mapp	ou aci sico	copyright	